


1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 46

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 novembre 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 78 - 00180 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERRI 10 - 00180 ROMA - CENTRALINO 85881**

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 520. Sentenza 13-15 novembre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti Inadel - Diploma di ostetrica - Indennità premio di servizio - Riscatto periodi di studio e corsi speciali di perfezionamento - Esclusione - Limitazione della censura a disposizione di mero rinvio - Inammissibilità.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza - Dipendenti Inadel - Diploma di infermiere professionale - Successiva iscrizione alla scuola di ostetrica - Riscatto periodi di studio universitario e corsi speciali di perfezionamento - Esclusione - Insussistenza del requisito della condizione necessaria per l'accesso ad una diretta qualificazione professionale della carriera di appartenenza - Non fondatezza.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).

(Cost., art. 3)

Pag. 5

N. 521. Ordinanza 13-15 novembre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola - Permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età per il trattamento minimo di pensione - Personale assunto dopo il 1° ottobre 1974 - Esclusione - Analoga questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 444/1990) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, terzo comma)

» 7

N. 522. Ordinanza 13-15 novembre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Alloggi I.A.C.P. della provincia di Napoli - Successibili nella titolarità dell'assegnazione in locazione - Convivente *more uxorio* dell'assegnatario defunto - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12).

(Cost., artt. 2 e 3)

» 9

N. 523. Ordinanza 13-15 novembre 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Docenza universitaria - Composizione delle commissioni per i giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei professori associati - Violazione della *par condicio* dei partecipanti - Questione già decisa con declaratoria di non fondatezza (sentenza n. 620/1987) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 51, secondo comma; legge 9 dicembre 1985, n. 705, art. 10).

(Cost., artt. 3, 24, 76, 97, 134, 136 e 137)

» 10

N. 524. Ordinanza 13-15 novembre 1990.

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 38 del 1° marzo 1972 Pag. 12

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 68. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 novembre 1990 (della regione Emilia-Romagna).

Sanità pubblica - Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990 - Accollo alla regione dell'onere economico della relativa spesa, cui la regione è dallo Stato autorizzata a provvedere mediante alienazione di beni od utilizzazione del provento di tributi - Indebita invasione della sfera di competenza regionale e lesione dell'autonomia finanziaria della regione.

(D.-L. 15 settembre 1990, n. 262).

(Cost., art. 119) Pag. 15

N. 697. Ordinanza del pretore di Messina del 5 giugno 1990.

Locazione immobili urbani - Determinazione del costo base dell'immobile ai fini del computo dell'equo canone - Mancata previsione per gli immobili costruiti in zona sismica di prima categoria entro il 31 dicembre 1975 di un aumento del 10% del costo base come previsto, per gli immobili costruiti dopo tale data, dal d.m. 30 ottobre 1975 in esecuzione della legge n. 1179/1965 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche.

(Legge 17 luglio 1978, n. 392, art. 14).

(Cost., art. 3) » 18

N. 698. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 10 giugno 1987.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Docenti universitari a tempo definito - Trattamento economico dei professori universitari pervenuti all'ultima classe di stipendio (ex parametro 825) - Equiparazione ai dirigenti generali dello Stato di livello A in caso di opzione per il tempo pieno - Mancata previsione per detti docenti, in caso di opzione per il tempo definito, di un tetto retributivo corrispondente a quello dei dirigenti generali dello Stato di livello A - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe e incidezza sul principio della adeguatezza e proporzionalità della retribuzione nonché del buon andamento della p.a.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 36, comma ottavo; d.-l. 6 giugno 1981, n. 283, art. 11-ter, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, art. 1; legge 22 gennaio 1982, n. 6; d.-l. 27 settembre 1982, n. 681, art. 1, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869).

(Cost., artt. 3, 36 e 97) » 19

N. 699. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro del 5 luglio 1990.

Reato in genere - Reati contro la pubblica amministrazione - Interesse privato in atti di ufficio e abuso innominato d'ufficio - Intervenuta abrogazione della prima fattispecie criminosa e modificazione della seconda a seguito della entrata in vigore della legge di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione - Conseguenze nell'ipotesi di applicazione della nuova legge a fatti anteriormente commessi: previsione di un trattamento di favore (non punibilità) per fattispecie di più grave rilevanza penale (quale l'interesse privato in atti di ufficio) rispetto ad altre (quale l'abuso in atti d'ufficio) per le quali persiste una punibilità - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 26 aprile 1990, n. 86, art. 13; legge 26 aprile 1990, n. 86, art. 20, in relazione al codice penale, artt. 323 e 324).

(Cost., art. 3) » 26

- N. 700. Ordinanza del tribunale di Pinerolo del 3 ottobre 1990.
Armi e materie esplodenti - Porto abusivo di arma giocattolo priva di tappo rosso - Previsione di trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per il porto abusivo di arma comune da sparo - Irragionevole equiparazione quoad poenam di situazioni giuridiche differenti.
 (Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, sesto comma, modificato dalla legge 21 febbraio 1990, n. 36, art. 2, secondo comma).
 (Cost., art. 3) Pag. 27
- N. 701. Ordinanza della corte di assise di Catanzaro dell'8 ottobre 1990.
Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma - Disparità di trattamento rispetto agli istituti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e della conversione del giudizio direttissimo in abbreviato - Irragionevole limitazione del diritto di difesa - Compressione del potere giurisdizionale del giudice.
 (C.P.P. 1988, artt. 438, primo comma, 440 e 458, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112) » 28
- N. 702. Ordinanza del tribunale di Roma del 30 aprile 1990.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Controversie in materia di lavoro e di diritti sindacali - Mancata previsione tra le controversie alle quali si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo quarto, capo primo, del c.p.c. anche delle controversie promosse (nelle forme ordinarie e non con ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970) dal sindacato ed in particolare dalle organizzazioni sindacali dell'impiego statale, per far valere i propri diritti soggettivi alla libertà e alla attività sindacale e all'esercizio del diritto di sciopero - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sul principio del buon andamento della p.a. - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/1982 e all'ordinanza n. 860/1988.
 (C.P.C., art. 409; legge 8 novembre 1977, n. 847, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 24 e 97) » 30
- N. 703. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo del 4 ottobre 1990.
Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma - Mancata garanzia del diritto di difesa - Irragionevole posizione di supremazia riconosciuta ad una parte (p.m.) - Disparità di trattamento fra coimputati o rispetto agli imputati sottoposti al giudizio direttissimo - Compressione del potere giurisdizionale del giudice ad opera di una parte in ordine non solo alla scelta del rito ma anche alla misura della pena.
 (C.P.P. 1988, art. 458).
 (Cost., artt. 3, 24, 101 e 102) » 33
- N. 704. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo del 4 ottobre 1990.
Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma - Mancata garanzia del diritto di difesa - Irragionevole posizione di supremazia riconosciuta ad una parte (p.m.) - Disparità di trattamento fra coimputati o rispetto agli imputati sottoposti al giudizio direttissimo - Compressione del potere giurisdizionale del giudice ad opera di una parte in ordine non solo alla scelta del rito ma anche alla misura della pena.
 (C.P.P. 1988, art. 458).
 (Cost., artt. 3, 24, 101 e 102) » 35
- N. 705. Ordinanza del pretore di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Pignataro Maggiore, del 31 maggio 1990.
Tributi in genere - Riscossione delle imposte sul reddito - Esecuzione coattiva - Non consentita sospensione da parte del giudice ordinario investito dell'opposizione - Lesione del diritto di difesa.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54).
 (Cost., artt. 24 e 113) » 37

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 520

Sentenza 13-15 novembre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti Inadel - Diploma di ostetrica - Indennità premio di servizio - Riscatto periodi di studio e corsi speciali di perfezionamento - Esclusione - Limitazione della censura a disposizione di mero rinvio - Inammissibilità.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).

(Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza - Dipendenti Inadel - Diploma di infermiere professionale - Successiva iscrizione alla scuola di ostetrica - Riscatto periodi di studio universitario e corsi speciali di perfezionamento - Esclusione - Insussistenza del requisito della condizione necessaria per l'accesso ad una diretta qualificazione professionale della carriera di appartenenza - Non fondatezza.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Lauria Lucia e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Lauria Lucia;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avvocato Franco Agostini per Lauria Lucia.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 il Pretore di Parma, nel procedimento civile vertente tra Lucia Lauria e I.N.A.D.E.L., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non consente che siano riscattabili, ai fini dell'indennità premio di servizio, i periodi relativi ai corsi per il conseguimento dei diplomi di infermiere professionale e di ostetrica.

Premette l'ordinanza che, ai sensi del detto art. 12, per la riscattabilità dei periodi di studio, è necessaria l'esistenza di un duplice presupposto: che il corso sia universitario o speciale di perfezionamento e che la sua durata legale sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza.

Data per scontata l'esistenza di questo secondo requisito, in riferimento, da un lato, all'art. 24 della legge 22 novembre 1962 n. 1646 e, dall'altro, in ragione della decisione della Corte costituzionale n. 163 del 29 marzo 1989, il giudice remittente ritiene che allo stato non sussista invece il primo requisito, dovendosi escludere che i due corsi (per il conseguimento del diploma di infermiere l'uno, ovvero di ostetrica l'altro) possano essere considerati quali «speciali di perfezionamento».

È da dubitare, pertanto, della legittimità costituzionale dell'art. 12 citato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non rispondendo al principio di ragionevolezza poiché la particolare preparazione specifica resta conseguibile solo attraverso la frequenza dei richiamati corsi di studio, indispensabili per la copertura del posto occupato.

Si è costituita Lucia Lauria chiedendo che sia dichiarata la illegittimità della norma impugnata.

Considerato in diritto

1. — L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) dà facoltà di riscattare i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purchè valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di quiescenza.

2. — Si renderebbe così applicabile al caso di specie, nei riguardi degli studi per conseguire il diploma di ostetrica, l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali).

Va considerato, infatti, che la Corte ha reiteratamente posto in rilievo come la legislazione specifica in tema di riscatti tenda a concedere alla preparazione professionale, acquisita anteriormente all'immissione in servizio, ogni migliore considerazione quando il titolo conseguito risulti necessario — come in fattispecie — per le mansioni effettivamente esercitate.

Il giudice remittente, tuttavia, ha disatteso le richieste attrici fondate sulla irrazionalità (ex art. 3 Cost.) dell'art. 69 r.d.l. n. 680 del 1938, restringendo la censura all'art. 12 della legge n. 152, disposizione — s'è detto — di mero rinvio all'altra, unica conferente sul piano sostanziale. Talchè la dedotta questione sul riconoscimento degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, così posta, è inammissibile.

3. — L'ordinanza dubita ulteriormente della legittimità dell'art. 12 della legge n. 152: l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) contiene, invero, la previsione di riscatto a fini di quiescenza del periodo di studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale, ma il beneficio non risulta senz'altro attribuibile per la liquidazione dell'indennità premio di servizio.

A ciò osta, riduttivamente, la lettera della norma, limitativa della concessione ai soli periodi di durata dei corsi speciali di perfezionamento (e non anche, dunque, dei normali corsi di studio infermieristici).

La questione non è fondata.

La Corte ha riconosciuto ampiamente la facoltà di riscattare i periodi di studio contemplati dal richiamato art. 24 della legge n. 1646 del 1962 (sent. n. 163 del 1989), ma sempre che i relativi diplomi conseguiti siano «condizione necessaria per accedere a uno dei posti occupati durante la carriera».

Nell'odierna ipotesi, all'incontro, s'intenderebbe far valere il corso di studi infermieristici, non per una diretta sua utilizzazione, cioè con riferimento al posto occupato in carriera come riconosce il remittente medesimo, bensì allo scopo, mediato, della iscrizione successiva alla scuola di ostetrica: fine, adunque, soltanto strumentale — peraltro non l'unico per l'accesso alla scuola — che resta, perciò, estraneo al sistema normativo dei riscatti, volto ad apprezzare gli studi immediatamente rivolti alla qualificazione professionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio relativi al conseguimento del diploma di ostetrica, sollevata dal Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la parte in cui non consente il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale ai fini di successiva iscrizione alla scuola di ostetrica, sollevata dal Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 521

Ordinanza 13-15 novembre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Impiego pubblico - Personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola - Permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età per il trattamento minimo di pensione - Personale assunto dopo il 1° ottobre 1974 - Esclusione - Analoga questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 444/1990) - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma terzo, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Concetta Baglieri, insegnante elementare assunta in ruolo a partire dall'anno scolastico 1977-78, per l'annullamento del provvedimento del Provveditore agli studi di Siracusa che ne rigettava l'istanza di permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età onde acquisire l'anzianità utile al conseguimento del minimo della pensione, il T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il 26 settembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 (in motivazione è richiamato l'art. 38, secondo comma) della Costituzione, dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato);

che l'art. 15 della legge n. 477 del 1973, mentre al primo comma dispone che, dal 1° ottobre 1974 il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica «avviene» il 1° ottobre successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età», al secondo comma, tuttavia, consente al personale in servizio al 1° ottobre 1974 che, in forza della norma contenuta nel precedente comma, doveva essere collocato a riposo, ma non aveva raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, di «rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il settantesimo anno di età»;

che il successivo terzo comma dell'art. 15, censurato dall'autorità remittente, stabilisce che la disposizione di cui al secondo comma si applica anche al personale che, «in servizio al 1° ottobre 1974, al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia ancora raggiunto il numero di anni richiesti per ottenere il minimo della pensione»;

che, secondo la motivazione dell'ordinanza di rimessione, stante la stretta connessione tra il limite di età per l'assunzione dei dipendenti pubblici e quello prescritto per il loro collocamento a riposo, determinato in modo tale da garantire il conseguimento del diritto a pensione, la norma denunciata, che ha riguardo a tutte le categorie del personale dell'amministrazione scolastica dello Stato, ha lo scopo di garantire il diritto al trattamento di quiescenza a tutti i dipendenti che, essendo stati assunti *ope legis* prescindendosi dall'età, non avrebbero potuto effettuare il servizio minimo richiesto qualora fossero stati trattenuti in servizio solo fino al sessantacinquesimo anno di età;

che, sempre secondo la motivazione dell'ordinanza di rimessione, la norma denunciata, nella parte in cui esclude la permanenza in servizio del personale ultrasessantacinquenne docente e non docente assunto dopo il 1° ottobre 1974, che non abbia maturato l'anzianità minima per il trattamento di quiescenza, si pone pertanto in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto realizza una irrazionale disparità di trattamento tra pubblici dipendenti a seconda che si siano trovati o meno in servizio al 1° ottobre 1974, «poiché l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione è un interesse di tutti i lavoratori, a prescindere dall'epoca della loro assunzione»;

b) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto, non consentendo ai lavoratori assunti dopo detta data, in età avanzata, di completare il periodo minimo richiesto per il conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto sociale alla pensione minima;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che analoga questione, sollevata dalla medesima autorità (R.O. nn. 173, 174, 175 e 176 del 1990), è stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 444 del 1990, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, «nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), sollevata dal T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, trattandosi di norma già dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n. 444 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 522

Ordinanza 13-15 novembre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Alloggi I.A.C.P. della provincia di Napoli - Successibili nella titolarità dell'assegnazione in locazione - Convivente *more uxorio* dell'assegnatario defunto - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12).

(Cost., artt. 2 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra lo I.A.C.P. della Provincia di Napoli e Colucci Rosa, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Napoli aveva emesso decreto di rilascio di un alloggio, a seguito della morte del conduttore, nei confronti della convivente *more uxorio* di quest'ultimo;

che, accolta dal Pretore l'opposizione dalla stessa proposta, il Tribunale di Napoli, adito in appello dall'Istituto, ha sollevato, con ordinanza emessa il 4 aprile 1990, questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, nella parte in cui non prevede, fra i successibili nella titolarità dell'assegnazione in locazione semplice dell'alloggio, il convivente *more uxorio* dell'assegnatario in caso di morte di quest'ultimo;

che il giudice *a quo* argomenta sinteticamente nel senso di una estensione all'ipotesi in esame dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 404 del 1988;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'impugnato art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, concerne l'ipotesi di successione nella posizione dell'aspirante assegnatario in caso di morte di questi e riguarda perciò la fase procedimentale del concorso per l'assegnazione, logicamente precedente l'instaurazione della locazione;

che, viceversa, il decreto di rilascio opposto nel giudizio *a quo* è stato emesso in riferimento al ben diverso caso di occupazione senza titolo *ex art.* 18 del d.P.R. citato;

che pertanto si controverte intorno a situazioni successive alla conclusione del rapporto locatizio conseguente la morte del conduttore, in cui l'alloggio è già tornato nella disponibilità dell'Istituto;

che, d'altra parte, non è possibile alcun riferimento alla delibera CIPE 19 novembre 1981 — che individua anche ai fini della successione un più ampio concetto di nucleo familiare al quale deve adeguarsi il legislatore regionale — perdurando a riguardo l'assenza di tale disciplina nella regione Campania;

che la questione è del tutto priva di rilevanza sull'esito del giudizio avente ad oggetto altra normativa e va quindi dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C1354

N. 523

Ordinanza 13-15 novembre 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Docenza universitaria - Composizione delle commissioni per i giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei professori associati - Violazione della *par condicio* dei partecipanti - Questione già decisa con declaratoria di non fondatezza (sentenza n. 620/1987) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 51, secondo comma; legge 9 dicembre 1985, n. 705, art. 10).

(Cost., artt. 3, 24, 76, 97, 134, 136 e 137).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in relazione all'art. 5, commi secondo e quarto, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il

riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rizzo Paolo contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, con ordinanza del 26 novembre 1986 (pervenuta a questa Corte il 3 luglio 1990), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 76 (in relazione all'art. 5, commi secondo e quarto, della legge 21 febbraio 1980, n. 28) e agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 134, 136 e 137 della Costituzione e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione);

che, secondo il giudice *a quo*, l'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 — nel prevedere la costituzione di più commissioni qualora il numero dei concorrenti al giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei professori associati superi le ottanta unità — contrasterebbe da un lato con l'art. 76 della Costituzione, discostandosi dal dettato dall'art. 5 della legge (di delega) 21 febbraio 1980, n. 28, ove (quarto comma) si rinvia, in materia di composizione delle commissioni per i giudizi idoneativi, al sistema stabilito per il concorso a regime (secondo comma) e dall'altro lato con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, non assicurando la previsione di più commissioni per un medesimo raggruppamento disciplinare né la *par condicio dei* partecipanti né il criterio di imparzialità cui deve ispirarsi l'azione della pubblica Amministrazione;

che, secondo il giudice *a quo*, l'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (contenente interpretazione autentica dell'art. 51 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) contrasterebbe *a)* con l'art. 24 della Costituzione (in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione), in quanto l'interpretazione legislativa di una precedente norma di delega in senso conforme alla norma delegata verrebbe ad incidere sulla possibilità di difesa del cittadino, che resterebbe «privato della possibilità di far valere nei confronti della norma delegata la violazione dell'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega»; *b)* con gli artt. 134, 136 e 137 della Costituzione nonché con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, in quanto, essendo intervenuta tale norma interpretativa dopo che la Corte costituzionale era stata già investita dell'esame di costituzionalità della norma delegata in questione, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, la norma in questione verrebbe sostanzialmente «ad impedire il sindacato della Corte costituzionale sulla norma delegata, incidendo sulle prerogative della Corte», dovendo essere precluso al legislatore di «incidere con effetto retroattivo sulla norma di delega, nell'intento di renderla conforme alla norma delegata»;

Considerato che l'ordinanza di rimessione riproduce sostanzialmente altre coeve ordinanze emesse dalla stessa Autorità ma pervenute con maggiore tempestività a questa Corte che si è già pronunciata, con la sentenza n. 620 del 1987, dichiarando la non fondatezza delle questioni;

che in tale sentenza è stato evidenziato come con l'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, «il legislatore-interprete non innova alcunché rispetto ai criteri enunciati nella legge di delegazione n. 28 e correttamente recepiti nel decreto delegato» sicché «dinanzi ad un intervento interpretativo meramente tautologico e riproduttivo delle norme interpretate la verifica di costituzionalità in ordine ai parametri invocati resta assorbita dalla questione di costituzionalità della norma interpretata, quando risulti — come qui risulta — infondata»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in riferimento all'art. 76 (in relazione all'art. 5, commi secondo e quarto, della

legge 21 febbraio 1980, n. 28), e agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 134, 136 e 137 della Costituzione e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C1355

n. 524

Ordinanza 13-15 novembre 1990

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 38 del 1° marzo 1972.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 38 del 1° marzo 1972;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Pozzi Mita avverso provvedimento del Direttore Generale delle pensioni di guerra, recante liquidazione provvisoria di trattamento pensionistico, la Corte dei conti, con ordinanza emessa il 21 giugno 1990, osservava che la provvisorietà del provvedimento avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 64 prima parte del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, il quale dispone che «Il ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, né contro la liquidazione dell'indennità per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo»;

che la Corte dei conti rilevava che la detta disposizione risulta dichiarata incostituzionale *in toto* nel dispositivo della sentenza n. 38 del 1972 della Corte costituzionale, laddove la questione allora sottoposta al giudizio di costituzionalità riguardava la seconda parte dell'art. 64, concernente l'ipotesi di inammissibilità del ricorso giurisdizionale per avvenuta riscossione dell'indennità prima del relativo termine, e non anche la diversa ipotesi (che veniva appunto in applicazione davanti ad essa Corte dei conti) di inammissibilità derivante dalla natura provvisoria del provvedimento di liquidazione della pensione;

che la Corte dei conti, tanto premesso, non ritenendosi legittimata ad interpretare la sentenza n. 38 del 1972 in senso restrittivo, sospeso il giudizio, disponeva la trasmissione della propria ordinanza (esclusa ogni altra formalità) alla Corte costituzionale, per l'eventuale attivazione del procedimento di correzione della sentenza n. 38 del 1972;

che, pervenuta a questa Corte la suindicata ordinanza, veniva fissata la trattazione in Camera di consiglio, senza previo avviso delle parti, non essendovi stata costituzione di parti nel giudizio innanzi a questa Corte definito con sentenza n. 38 del 1972, oggetto della sollecitata correzione;

Considerato che spetta a questa Corte provvedere anche d'ufficio alla correzione delle omissioni e degli errori materiali della sue pronunce, comunque ne venga a conoscenza, e quindi anche a seguito di mera segnalazione o denuncia, quale deve ritenersi, per la forma e per il contenuto, l'ordinanza della Corte dei conti;

che, tenuto conto sia del tenore della disposizione **racchiusa nell'art. 21** delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che del principio generale di inimpugnabilità delle decisioni della Corte di cui all'art. 137, terzo comma, della Costituzione, va adottata **una lettura rigorosa** della prima delle due disposizioni, nel senso di ritenerne oggetto le sole inesattezze e omissioni **all'evidenza** del tutto estranee al procedimento logico-volitivo seguito nella decisione della Corte;

che nel caso viene prospettata una erronea estensione, nel dispositivo, del *thema decidendum*, desumibile dal confronto e, attraverso questo, dalla rilevazione della mancata corrispondenza fra dispositivo (riferito all'art. 64 del d. n. 1214 del 1934 nella sua interezza) e motivazione (che si assume riferita, per quanto concerne l'individuazione del *thema decidendum*, alla sola previsione della norma concernente la riscossione dell'indennità);

che l'ipotesi segnalata non rientra nella nozione dell'errore, come sopra assunta, perchè, lungi dal concretare una inesattezza *ictu oculi* estranea al procedimento logico-volitivo seguito nella decisione, si sostanzia nella ricostruzione di tale procedimento, vale a dire della interpretazione della sentenza per quanto concerne l'individuazione della stessa operata del *thema decidendum*, interpretazione per un verso non consentita a questa Corte relativamente alle proprie sentenze al fine di operare una revisione di esse, e per altro verso tale da metter capo, semmai, a un vizio diverso (dall'errore materiale), riconducibile alla figura dell'ultra-petizione, sempre che la estensione del *thema decidendum* non sia, a sua volta, inconsapevole e involontaria;

che proprio a tale ultimo proposito non è utile precedente l'ordinanza n. 163 del 1973, con la quale la Corte nell'esplicita limitazione contenuta nel primo considerato in diritto — limitazione qui mancante — del *thema decidendum* a una parte soltanto della norma allora impugnata ravvisò il segno evidente che l'estensione del *thema decidendum* operata nel dispositivo era inconsapevole e involontaria;

che, pertanto, non va disposta la correzione della sentenza n. 38 del 1972, come prospettata con la segnalazione della Corte dei conti, per difetto dei presupposti di cui all'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non doversi disporre la correzione della sentenza n. 38 dell'anno 1972 come prospettata con la segnalazione indicata in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 68

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 novembre 1990
(della regione Emilia-Romagna)*

Sanità pubblica - Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990 - Accollo alla regione dell'onere economico della relativa spesa, cui la regione è dallo Stato autorizzata a provvedere mediante alienazione di beni od utilizzazione del provento di tributi - Indebita invasione della sfera di competenza regionale e lesione dell'autonomia finanziaria della regione.

(D.-L. 15 settembre 1990, n. 262).

(Cost., art. 119).

Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 4914 del 18 ottobre 1990, rappresentata e difesa, come da mandato a margine, dall'avv. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto a Roma presso l'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'annullamento del d.-l. 15 settembre 1990, n. 262, recante «Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990», e precisamente delle seguenti disposizioni:

art. 3, primo comma, in quanto assegna alle regioni il compito di «autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del Fondo sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente» senza prevedere corrispondenti entrate nel bilancio regionale;

art. 3, secondo comma, in quanto assegna alle regioni il compito di «autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari ad assumere con i propri tesorieri anticipazioni straordinarie di cassa alle condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria» senza prevedere corrispondenti entrate nel bilancio regionale;

art. 3, terzo comma, in quanto invece di prevedere apposite e nuove entrate di bilancio regionale per il finanziamento delle spese disposte ai sensi dei precedenti commi, pone espressamente la spesa a carico delle regioni; dei corrispondenti articoli della legge di conversione.

FATTO

Il d.-l. 15 settembre 1990, n. 262, qui impugnato, ^{con}concerne, come enunciato dal suo titolo, da una parte il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988, dall'altra disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990.

Per quanto riguarda la maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988, il nuovo decreto-legge prevede un meccanismo destinato a completare il finanziamento statale della parte di tale maggiore spesa «non coperta con le operazioni di finanziamento» già disposte con l'art. 1 del d.l. 25 novembre 1989, n. 382 (conv. con mod. nella legge 25 gennaio 1990, n. 8).

Conviene ricordare che con tale disciplina si era previsto che la maggiore spesa relativa agli anni 1987 e 1988 fosse coperta essenzialmente «mediante operazioni di mutuo con onere di ammortamento a carico dello Stato»: e tuttavia tali operazioni di mutuo con oneri a carico dello Stato venivano dalla stessa disposizione limitate al «20 per cento con operazioni di mutuo da attivare entro il 31 dicembre 1989 con la Cassa depositi e prestiti» ed al «35 per cento con operazioni di mutuo da attivare nell'anno 1990 con le aziende ed istituzioni di credito».

Era inevitabile che siffatto meccanismo non coprisse per intero la maggiore spesa: ed è appunto per la parte non coperta con tale meccanismo che il d.-l. n. 262/1990 prevede ora il completamento del finanziamento per la parte residua, mediante nuovi mutui, sempre con oneri di ammortamento a carico dello Stato, «entro i limiti del 20 per cento e del 25 per cento» (cioè misura complessiva del 45 per cento, la quale, sommata al 55 per cento già coperto in base al precedente decreto, copre ora integralmente la spesa relativa agli anni 1987 e 1988).

Così intesa, la disciplina dell'art. 1 pone correttamente a carico dello Stato l'onere del ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e degli altri enti gestori dei servizi sanitari.

Ben diversamente, invece, dispone il d.-l. n. 262/1990 per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990.

In particolare, il primo comma dell'art. 3 dispone che «le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del Fondo sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente», mentre il secondo comma assegna alle regioni il compito di «autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari ad assumere con i propri tesoriери anticipazioni straordinarie di cassa alle condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria». Ed in relazione a ciò il terzo comma, anziché prevedere meccanismi di trasferimento dallo Stato idonei a produrre corrispondenti entrate nel bilancio regionale, dispone che i costi conseguenti «sono assunti a carico delle regioni e sono finanziati o con i propri mezzi di bilancio, o mediante alienazione dei beni patrimoniali disponibili, ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi per la copertura delle relative rate anche delle entrate tributarie previste dall'art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158».

È dunque evidente che il meccanismo di copertura delle maggiori spese per l'anno 1990 poggia su gravosi pesi posti alla finanza regionale.

Ma tale meccanismo non solo è gravoso sul piano del fatto, ma è costituzionalmente illegittimo, in quanto lesivo dell'autonomia finanziaria regionale, garantita dall'art. 119 della Costituzione, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo, secondo e terzo comma, in quanto assegnano alle regioni il compito di autorizzare spese anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza, e di autorizzare le relative anticipazioni di tesoreria, ponendo espressamente il relativo costo a carico del bilancio regionale.

Ad una prima lettura, il meccanismo contenuto dall'art. 3 del d.-l. n. 262/1990 potrebbe sembrare favorevole alle regioni, dato che esso «permette» alle regioni stesse di autorizzare le unità sanitarie e gli altri enti finanziati su quote del Fondo sanitario nazionale ad assumere per il 1990 impegni in eccedenza rispetto agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione. E sempre a prima vista, potrebbe anche sembrare «coerente», che il costo di tali spese permesse dalla regione gravi sulla regione stessa che le ha permesse, secondo quanto dispone il terzo comma dello stesso articolo. Così infatti potrebbe dirsi se il deficit dei bilanci di parte corrente fosse la conseguenza delle autonome scelte regionali, espresse dalle autorizzazioni, e se a ciò si riferisse la responsabilità finanziaria regionale.

In realtà, la citata disposizione costituisce un esempio quasi scolastico di irrazionalità — si potrebbe persino dire di ipocrisia, se si potessero attribuire al legislatore i difetti degli uomini — legislativa. Infatti, il legislatore finge di non sapere che ciò che determina lo sfondamento dei bilanci di parte corrente degli enti gestori del servizio sanitario nazionale non sono presunte autonome scelte regionali di politica sanitaria — che nell'attuale sistema non esistono — ma è semplicemente il sommarsi di voci di costo (quali il costo per l'assistenza farmaceutica, come pure per gli esami di laboratorio e le degenze ospedaliere) previste e disciplinate dalla legislazione statale, che operano in modo automatico e del tutto indipendente da qualunque possibilità di intervento regionale.

In tale situazione, non può non richiamarsi l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte costituzionale, dato fin dalla sentenza n. 245/1984, secondo il quale deve oggi escludersi «che le amministrazioni regionali portino l'effettiva responsabilità degli eventuali disavanzi delle unità sanitarie locali», dato che «gran parte della spesa sanitaria si forma indipendentemente dalla scelte regionali (e dalle stesse deliberazioni degli organi di gestione delle unità sanitarie locali): sicché «la parte essenziale della spesa sanitaria ed ospedaliera non può non gravare sullo Stato ... per l'evidente ragione che il diritto alla salute spetta ugualmente a tutti i cittadini e va salvaguardato sull'intero territorio nazionale».

Tali principi sono stati poi confermati e sviluppati da codesta Corte costituzionale con la sentenza n. 452/1989, ove, sempre in materia di spesa sanitaria (con riferimento alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno), si ribadiva l'impossibilità costituzionale di addossare al bilancio regionale gli oneri derivanti da decisioni non imputabili alla regione stessa.

Né varrebbe obiettare che tali principi non sono violati dalla normativa qui impugnata, in quanto essa non impone ma solo «permette» alle regioni di autorizzare spese «improcrastinabili e di assoluta urgenza» in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente.

L'obiezione, infatti, non avrebbe pregio. Se lo Stato attribuisce alla regione un potere, deve evidentemente dotarla delle risorse corrispondenti, quando non si tratti di spese che possono legittimamente essere addossate al bilancio regionale, nei termini sopra detti.

Invece, secondo le disposizioni del decreto-legge, il solo modo dato alle regioni per evitare un pesante ed ingiustificato onere di bilancio consisterebbe ... nel rifiutare sistematicamente le autorizzazioni, quando gli enti gestori del servizio le richiedano.

Ma ciò non solo è paradossale — dato che la regione è chiamata ad applicare le leggi, e non a difendersi da esse — ma è anche del tutto insostenibile, sia sul terreno del fatto che su quello del diritto. Da una parte, infatti, è evidente che la sola esistenza di tale potere autorizzatorio convoglia sulle regioni l'enorme pressione della domanda sociale tesa ad ottenere tali autorizzazioni, che corrispondono d'altronde alle necessità oggettive (basti pensare al problema di garantire l'assistenza farmaceutica diretta, in relazione al quale secondo dichiarazioni autorevoli il meccanismo sarebbe stato pensato): sicché non può certo immaginarsi, già sul piano del fatto, che in tale situazione la regione possa limitarsi ad opporre il suo rifiuto di autorizzare la spesa, e già la sola circostanza di porre la regione in tale condizione costituisce una palese lesione della sua autonomia.

Ma soprattutto, la regione, una volta dotata del potere previsto dall'art. 3, non potrebbe nemmeno sul piano del diritto legittimamente rifiutarsi di concedere le autorizzazioni, qualora evidentemente ricorressero i presupposti che la stessa disposizione prevede. In effetti, il potere dato alla regione, come ogni potere pubblico, è necessariamente un potere-dovere, ad esercizio doveroso. E si noti che i presupposti previsti dal decreto-legge non solo non fanno riferimento a maggiori costi derivanti da scelte regionali, ma si riferiscono ad ogni spesa che sia «improcrastinabile» e «di assoluta urgenza»: qualità che è ovviamente innegabile a spese, la cui eventuale non autorizzazione mette a repentaglio niente di meno che il diritto alla salute.

Non solo dunque di fatto, ma anche in diritto la regione non potrebbe non concedere le autorizzazioni richieste. Di qui l'assoluta illegittimità costituzionale di un meccanismo che dota le regioni di un potere-dovere, senza dotarle dei mezzi necessari al suo esercizio, e pretendendo al contrario che esse si addossino le spese conseguenti.

Risulta evidente che tale meccanismo altro non è — se ci si consente l'espressione propria usualmente di altro contesto — che una «misura di effetto equivalente» al puro e semplice addossamento degli oneri alle regioni, già dichiarato illegittimo da codesta Corte costituzionale.

Che poi secondo l'art. 3, terzo comma, il costo sia addossato al bilancio regionale risulta con evidenza dall'espresso riferimento ai «propri mezzi di bilancio» e dalla specifica indicazione dei modi di reperire tali mezzi, consistenti in null'altro che nella cessione di propri beni, o nell'indebitamento, o nell'uso di proprie risorse finanziarie.

A nulla vale in contrario, in particolare, il riferimento alle «entrate tributarie previste dall'art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158».

Basta infatti osservare che il primo comma di tale articolo ascrive esplicitamente tali entrate al «precetto di cui al secondo comma dell'art. 19 della Costituzione», cioè al corpo generale e normale delle entrate regionali.

Si conferma perciò che i costi di cui all'art. 3 dell'impugnato decreto-legge sono puramente e semplicemente addossati al bilancio regionale, con violazione dell'art. 119 della Costituzione, così come rettamente inteso alla luce della costante giurisprudenza costituzionale.

Tutto ciò premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa chiede: voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale del d.-l. 15 settembre 1990, in relazione alle disposizioni specificamente impuginate, per violazione dell'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 della Costituzione.

Padova-Roma, addì 31 ottobre 1990

Avv. prof. Giandomenico FALCON

N. 697

*Ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal pretore di Messina
nel procedimento civile vertente tra Rinaldi Vittorio e Basile Francesco*

Locazione immobili urbani - Determinazione del costo base dell'immobile ai fini del computo dell'equo canone - Mancata previsione per gli immobili costruiti in zona sismica di prima categoria entro il 31 dicembre 1975 di un aumento del 10% del costo base come previsto, per gli immobili costruiti dopo tale data, dal d.m. 30 ottobre 1975 in esecuzione della legge n. 1179/1965 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche.

(Legge 17 luglio 1978, n. 392, art. 14).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti;

Ritenuto che appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge n. 392/1978 nella parte in cui non prevede per gli immobili ultimati prima del 31 dicembre 1975 alcun aggiornamento del costo di costruzione, ma solo del canone, atteso che il diverso valore di ciascun immobile urbano in relazione alla data di costruzione è conseguenza di due tipi diversi di immobile (cass. 20 maggio 1986, n. 3347), tenuto conto che, per gli immobili successivi al dicembre 1975 il costo di produzione è determinato, tra l'altro, in relazione all'incidenza del contributo di concessione e degli oneri di urbanizzazione;

Considerato che, invece, non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 392/1978, nella parte in cui non distingue, nella determinazione del costo base degli immobili, se la costruzione ricade o meno in zona sismica, atteso che dalla perizia di parte risulta che per le costruzioni in zona sismica, nella specie di prima categoria, è previsto l'obbligo di collegare saldamente le strutture verticali con quelle orizzontali affinché il fabbricato possa resistere in solido e vibri come una struttura unica, (per il fabbricato per cui si discute r.d. 18 aprile 1909, n. 193) il che porta un aumento del 45% del costo della struttura in elevazione che a sua volta incide per il 20% sul costo complessivo, che porta l'aumento totale a circa il 9%;

che ciò è confermato dal d.m. 3 ottobre 1975 che, nel determinare il costo massimo al metroquadrato di cui al terzo comma, dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, ha previsto la possibilità di aumentare i costi di costruzione nelle zone sismiche di prima categoria del 10%;

che pertanto, la questione non appare manifestamente infondata stante la disparità di trattamento nella determinazione del costo di costruzione tra le zone sismiche o meno non prevedendo l'art. 14 della legge n. 392/1978 la possibilità di aumento del 10%, prevista dal d.m. 3 ottobre 1975 ed emesso in base all'art. 8 della legge 1° novembre 1985, n. 1179, del costo delle costruzioni in zone sismiche di prima categoria e ciò in relazione all'art. 3 della Costituzione;

P. Q. M.

Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge n. 392/1978 in relazione con l'art. 3 e 42 della Costituzione, per la parte dell'art. 14 che non prevede l'aggiornamento del costo base di costruzioni per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975;

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge n. 392/1978 in relazione con l'art. 3 della Costituzione per la parte dell'art. 14 citato in cui non è previsto per le costruzioni in zone sismiche di prima categoria l'aumento del costo di costruzione del 10% di cui al d.m. 3 ottobre 1975 emesso ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Messina, addì 5 giugno 1990

Il pretore: (firma illeggibile)

96C1343

N. 698

Ordinanza emessa il 10 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 novembre 1990) dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Romagnoli Emilio c/Università degli studi di Roma «La Sapienza» e/ altri.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Docenti universitari a tempo definito - Trattamento economico dei professori universitari pervenuti all'ultima classe di stipendio (ex parametro §25) - Equiparazione ai dirigenti generali dello Stato di livello A in caso di opzione per il tempo pieno - Mancata previsione per detti docenti, in caso di opzione per il tempo definito, di un tetto retributivo corrispondente a quello dei dirigenti generali dello Stato di livello A - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe e incidenza sul principio della adeguatezza e proporzionalità della retribuzione nonché del buon andamento della p.a.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 36, comma ottavo; d.-l. 6 giugno 1981, n. 283, art. 11-ter, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, art. 1; legge 22 gennaio 1982, n. 6; d.-l. 27 settembre 1982, n. 681, art. 1, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869).

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1463/1986 proposto da Romagnoli Emilio rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giovanni Cassandro e presso il suo studio, in Roma, via A. Kircher n. 20, elettivamente domiciliato in virtù di procura a margine del ricorso contro l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» in persona del rettore *pro-tempore*; il Ministero della pubblica istruzione in persona del ministro *pro-tempore*; il Ministero del tesoro in persona del ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento del provvedimento di data incerta, reso noto al ricorrente il 3 marzo 1986 col quale la direzione provinciale del tesoro, in applicazione del d.m. 7 ottobre 1981 - 7 ottobre 1983 ha accertato un debito del ricorrente di L. 1.503.523 per maggiori assegni di attività percepiti e non dovuti dal 1° febbraio 1981 al 30 novembre 1985 e ne ha disposto il recupero sulla partita di stipendio n. B 258/55 intestata al ricorrente, nonché degli atti tutti presupposti connessi e consequenziali (come il d.m. 7 ottobre 1981 e 7 ottobre 1983) e per ottenere l'applicazione del trattamento economico di cui all'art. 10 del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283 (e relativa legge di conversione); all'art. 1 del d.-l. 27 settembre 1982, n. 681 (convertito in legge n. 861/1982); all'art. 10 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito in legge n. 638/1983); all'art. 1 del d.-l. 21 gennaio 1984, n. 3 (convertito in legge n. 29/1984); all'art. 1 e 8 primo comma della legge 17 aprile 1984, n. 79; agli artt. 1 e 2 e, per quanto di ragione, all'art. 3, n. 3, del d.-l. 11 gennaio 1985, n. 2 (convertito in legge 8 marzo 1985, n. 72), previa — ove occorra — rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tutte le norme che dovessero ritenersi ostative all'applicazione del trattamento economico pari a quello del dirigente generale dello Stato di livello A a favore dei professori universitari che anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 382/1980, avevano già raggiunto la classe finale di stipendio, anche in caso di opzione per il tempo definito;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura generale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 10 giugno 1987 la relazione del consigliere Calogero Piscitello e uditi, altesi, l'avv. Cassandro per il ricorrente e l'avv. dello Stato Criscuoli per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso notificato in data 2 maggio 1986 il prof. Emilio Romagnoli ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la direzione provinciale del tesoro di Roma ha disposto un recupero di credito per somme indebitamente erogate, rivendicando, nel contempo, l'applicazione del trattamento economico di cui all'art. 10 del d.-l.

6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432; all'art. 1 del d.-l. 27 settembre 1982, n. 681 convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869; all'art. 10 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; all'art. 1 del d.-l. 21 gennaio 1984, n. 3 convertito in legge 20 marzo 1984, n. 29; all'art. 1 ed all'art. 8, primo comma della legge 17 aprile 1984, n. 79; agli artt. 1 e 2 e, per quanto di ragione, all'art. 3, n. 3 del d.-l. 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge 8 marzo 1985, n. 72, previa all'occorrenza, rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 36, ottavo comma d.P.R. n. 382/80, degli artt. 11 e 11-ter del d.-l. n. 283/1981 convertito in legge n. 432/1981; dell'art. 1, ultimo comma del d.-l. n. 681/1982 convertito in legge n. 869/1982 e successive proroghe (art. 10 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 1 del d.-l. 21 gennaio 1984, n. 3, convertito in legge 20 marzo 1984, n. 29, art. 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79 e dell'art. 3, n. 3 del d.-l. 11 gennaio 1985, n. 2 convertito in legge 8 marzo 1985, n. 72, *in parte qua*, nella ipotesi che le dette disposizioni vengano interpretate come ostantive all'applicazione del trattamento economico pari a quello del dirigente generale dello Stato di livello A, a favore dei professori universitari che anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 382/1980 avevano già raggiunto la classe finale di stipendio, anche in caso di opzione per il tempo definito.

Il ricorrente, professore ordinario di ruolo presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma «La Sapienza», si è visto attribuire, con decreto 29 giugno 1978, n. 1313, del rettore dell'Università di Firenze (presso la quale, all'epoca prestava servizio), «lo stipendio annuo lordo corrispondente al trattamento retributivo per il livello di funzione A di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748» con decorrenza dal 16 giugno 1978.

Egli afferma, pertanto, di aver diritto, ai sensi dell'art. 12, lett. o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, al mantenimento del trattamento economico dell'ultima classe di stipendio (corrispondente al livello retributivo di funzione A dei dirigenti dello Stato), del quale godeva non solo prima dell'entrata in vigore delle norme delegate in virtù del citato art. 12 della legge n. 28/1980, ma addirittura da quasi due anni prima della pubblicazione della stessa legge n. 28/1980, contenente la delega.

Il ricorrente, inoltre, segnala di aver chiesto, in data 19 giugno 1981, ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il riconoscimento dei servizi prestati come professore incaricato di materie giuridiche presso l'Ist. Tecn. Govern. L. Da Vinci in Roma dal 1° ottobre 1950 al 30 novembre 1952 per 1/3 come assistente volontario presso la cattedra di diritto agrario della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma dal 1° novembre 1951 al 31 ottobre 1958 per 1/3 (limitatamente al primo anno in via alternativa con il contemporaneo servizio presso l'istituto tecnico L. Da Vinci) nonché il riconoscimento per 2/3 anziché per 1/3 del servizio prestato dal 1° novembre 1958 al 31 gennaio 1966 quale professore incaricato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari.

Ha infine, chiesto che gli venisse corrisposto l'assegno familiare per la figlia Angela, sospeso dal 26 marzo 1980 a seguito del compimento del diciottesimo anno, benché detta figlia fosse a carico in quanto iscritta all'università, ma non ha avuto neppure una comunicazione con riguardo a tale documentata istanza;

In diritto il ricorrente deduce i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 72, secondo comma della legge 11 luglio 1980, n. 312; dell'art. 12, lett. o,) della legge 21 febbraio 1980, n. 28, dell'art. 36, settimo e ottavo comma del d.P.R. 11 luglio 1982, n. 382; degli artt. 10 e 11 e p.q.o. 11-ter, secondo comma del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432; degli artt. 1 e 5 del d.-l. 27 settembre 1981, n. 869 convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869 e successive proroghe (art. 10 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 e art. 1 del d.-l. 21 gennaio 1984, n. 3 convertito in legge 20 marzo 1984, n. 29), degli artt. 1 e 8, primo comma della legge 17 aprile 1984, n. 79 e degli artt. 1 e 2 e, per quanto di ragione, 3, n. 3 del d.-l. 11 gennaio 1985, n. 2 convertito in legge 8 marzo 1985, n. 72. Dopo aver ricordato la portata del principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza 17 luglio 1975, n. 219 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.— gli artt. 16-bis della legge 18 marzo 1968, n. 249, come modificato dalla legge n. 775 del 1970 e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, nella parte in cui non estendevano ai professori universitari di ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio, di cui al parametro 825, il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825 dei dirigenti dello Stato) nonché il contenuto delle norme di cui all'art. 12, lett. o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (che ha delegato il Governo a «stabilire ... una disciplina di attuazione e transitoria per il mantenimento del trattamento economico dell'ultima classe di stipendio da parte dei professori universitari che ne usufruiscano alla data di entrata in vigore delle norme delegate») della legge 11 luglio 1980, n. 312, (che nel secondo comma dell'art. 72 ribadisce: «La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si consegue al compimento del sedicesimo anno di servizio, da intendersi comprensivo del

riconoscimento spettante per i servizi pre-ruolo ai sensi delle norme vigenti, è integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello *A* dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali) e del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (il quale, all'art. 36, ottavo comma, così dispone: «Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora più favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello *A* dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulla carriera e retribuzioni dei dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto è conservata a titolo di assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici di carriera», il ricorrente fa altresì presente che di fronte alla tendenza di una parte dell'Amministrazione ad interpretare detto comma del d.P.R. n. 382/1980 nel senso che determinasse «una cristallizzazione del collegamento stipendiale tra professore a tempo definito e dirigente generale *A*», la Corte dei conti, Sez. contr. Stato, 26 febbraio 1981, n. 1131, argomentando dall'art. 12, lett. *o*) della legge delegante (n. 28/1980) e dall'art. 72 della legge n. 312/1980, si pronunciò nel senso che la riassorbibilità dell'assegno *ad personam* di cui all'art. 36, ottavo comma del d.P.R. n. 382/1980 «è riferita alla progressione economica da professore a tempo definito, ma non esclude affatto la rideterminazione di detto assegno ogni qualvolta si verifichi un aumento, anche per solo scatto periodico, del trattamento economico dirigenziale», poiché «si verte in ipotesi di assegno personale incrementabile per conservare dinamicamente la equiparazione riconosciuta come diritto e per evitare che gli interessati godano contemporaneamente di due progressioni economiche distinte». In altre parole, dovrebbe comunque, essere salvo il principio della corte costituzionale, che raggiunto il vertice della carriera prima dell'entrata in vigore della riforma universitaria, il professore universitario di ruolo debba conservare il trattamento del dirigente dello Stato di livello *A*, e che il riferimento non è cristallizzato ad un dato momento, ma è «dinamico», mentre il riassorbimento è previsto soltanto per evitare che il professore giunto al massimo livello retributivo possa cumulare i miglioramenti della carriera dei dirigenti dello Stato di livello *A* con quelli della nuova carriera accademica, che già al momento della riforma attestava il massimo livello dello stipendio dei professori a pieno tempo al di sopra di quello dei dirigenti statali a livello *A* nella misura dello 0,69% e che in futuro era destinata a raggiungere livelli stipendiali ancor più favorevoli rispetto a quelli dei detti dirigenti.

L'interpretazione suddetta dell'ottavo comma dell'art. 36 del d.P.R. n. 382/1980 — afferma il ricorrente — appare l'unica rispettosa dell'insegnamento della Corte costituzionale e del dettato della legge delega. Ed a favore di tale interpretazione milita, senza dubbio, anche la contestualità della emanazione della legge n. 318/1980 e del d.P.R. n. 382/1980.

Al professore universitario che abbia raggiunto prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 382/1980 la classe finale di stipendio compete, dunque, dinamicamente il trattamento economico del dirigente statale del livello *A*, nel senso che il suo trattamento economico segue quello di detti dirigenti in ogni vicenda. Alla menzionata categoria di professori (cui il ricorrente apparteneva, al momento della riforma universitaria, sin dal 1° giugno 1978, ed oggi con decorrenza notevolmente anteriore in virtù del nuovo computo dei servizi pre-ruolo), dunque, dovevano e devono essere attribuiti tutti i miglioramenti del trattamento economico dei dirigenti dello Stato di livello *A*.

Tali miglioramenti consistono:

a) nell'aumento del 23% dello stipendio disposto dall'art. 10 del d.l. 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, nonché dell'acconto del 15% sugli aumenti futuri disposto dall'art. 11 della stessa legge (salvo riassorbimento, per i professori, dell'assegno aggiuntivo non pensionabile di cui all'art. 39 d.P.R. n. 382/1980);

b) nell'ulteriore aumento del 12,2% disposto dal secondo comma dell'art. 1 del d.l. 27 settembre 1982, convertito in legge 20 novembre 1982 n. 869, (con soppressione dell'acconto di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 283/1981 convertito in legge n. 432/1981), nonché nella progressione economica del nuovo stipendio dirigenziale in otto classi biennali dell'otto per cento (ridotto al 6% dalla successiva legge n. 79/1984) computato sullo stipendio iniziale di qualifica ed i successivi aumenti biennali del 2,50% computati sull'ultima classe di stipendio disposti dal quarto comma dello stesso art. 1;

c) nelle proroghe del trattamento di cui sopra disposte dall'art. 25 n. 10 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 e dall'art. 1 del d.l. 3 gennaio 1984, n. 3, convertito in legge 22 marzo 1984, n. 29;

d) nell'ulteriore proroga al 31 dicembre 1984 del trattamento di cui sopra indicato dall'art. 1, primo comma, della legge 17 aprile 1984, n. 79, nell'ulteriore aumento del 13% disposto dal secondo comma dello stesso art. 1 e nella progressione in otto classi biennali del 6% (in luogo dell'8% di cui al precedente d.-l. n. 681/1982 convertito in legge n. 869/1982) computato sullo stipendio iniziale di qualifica ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50% computati sull'ultima classe di stipendio;

e) nell'aumento del 4,50% disposto dal d.-l. 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge 8 marzo 1985, n. 72.

A ciò deve aggiungersi l'assegno integratore ripristinato dall'art. 3, n. 3 del d.-l. 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge 8 marzo 1985, n. 72 o quanto meno la metà di tale assegno per le ragioni esposte nel secondo motivo del ricorso;

2) stessa violazione di legge di cui al precedente motivo, da accertarsi a seguito di remissione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 36, ottavo comma, d.P.R. n. 382/1980; degli art. 11 e 11-ter, del d.-l. 283/1981, convertito in legge n. 869/1982 e successive proroghe (art. 10 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 1 del d.-l. 21 gennaio 1984, n. 3 convertito in legge 20 marzo 1984, n. 29); art. 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79; art. 3 del d.-l. 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge 8 marzo 1985, n. 72, in parte qua nell'ipotesi che le dette disposizioni vengano interpretate come ostative all'applicazione del trattamento economico pari a quello del dirigente generale dello Stato, livello A, a favore dei professori universitari che anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 382/1980 avevano già raggiunto la classe finale di stipendio, anche in caso di opzione per il tempo definito, per contrasto con gli artt. 76, 3, 4 e 36 della Costituzione e dei principi affermati dalla sentenza 17 luglio 1975, n. 219 della Corte costituzionale.

Qualora la normativa in materia di trattamento economico dei professori universitari che anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 382, del 1980, avevano già raggiunto la classe finale di stipendio dovesse interpretarsi nel senso che, per i professori che hanno optato per il tempo definito, tale trattamento si concretasse in un assegno *ad personam* non dinamico, ma paralizzato alle misure del momento di applicazione del d.P.R. n. 382/1980 o al 1° novembre 1981 (date ricavabili dall'art. 36 del d.P.R. n. 382/1980 e dall'art. 11 ter del d.P.R. n. 283/1981 convertito in legge n. 432/1981) ed insensibile, sino al compiuto riassorbimento, nei miglioramenti futuri, tutte le disposizioni in tale senso sarebbero sicuramente incostituzionali.

Un'interpretazione siffatta dell'art. 36, ottavo comma, del d.P.R. n. 382/1980 «violerebbe i limiti della delega, dato che dai criteri direttivi posti dalla legge di delegazione 2 febbraio 1980, n. 28, si può ricavare (art. 11, lettera o), l'obbligo del legislatore delegato di mantenere l'equiparazione della retribuzione dei professori all'ultima classe di stipendio — senza distinzione da professore a tempo pieno e professore a tempo definito — del trattamento retributivo della dirigenza al livello dirigenziale A. del che v'è conferma chiara ed inequivocabile, appunto il riferimento allo stipendio dei professori all'ultima classe di stipendio, nell'art. 72, secondo comma della legge 11 luglio 1980, n. 312. Sicché — è il secondo motivo di incostituzionalità si salda così col primo — quando il legislatore delegato avesse distinto lo stipendio dei professori a tempo definito in stipendio e in assegno personale, avrebbe agito arbitrariamente espropriando questi professori di un diritto che era stato loro riconosciuto dalla pronunzia della Corte costituzionale creando un *privilegium odiosum* e una disparità di trattamento a loro danno.

Vero è che il legislatore ha distinto i professori in due categorie, a tempo pieno ed a tempo definito, "privilegiando" gli appartenenti alla prima, ma codesto "privilegio" non può comportare una *reformatio in peius* dello status economico di quelli a tempo definito.

I professori delle due categorie, che il legislatore ha individuato, non cessano di essere professori *optimo iure*. Le prestazioni che sono proprie dei professori universitari, prestazioni didattiche e scientifiche, sono richieste così agli uni come agli altri; il che comporta che agli uni ed agli altri deve essere riconosciuto, come è riconosciuto, il medesimo status giuridico ed economico. Ai professori a tempo pieno non si chiede un *plus* di attività scientifica e didattica, ma si chiede di dedicare un certo numero di ore all'anno ad istruire gli studenti sui piani di studio, sui modi come devono essere compilati e via numerando. E per questo non è corrisposto loro uno stipendio diverso, ma un aumento dello stipendio del 40% e un assegno superiore all'altro concesso ai professori a tempo definito e, a differenza di questo, riassorbibile soltanto in parte. E che non sia possibile altra ricostruzione di queste due categorie di professori, confermato dal fatto che il legislatore consente ai professori di optare per l'uno o per l'altro "tempo" soltanto per un biennio e tornare poi all'un "tempo" all'altro.

In conseguenza è in contrasto con l'art. 3, e in maniera assai più evidente, anche l'art. 11 *ter sub 1* della legge 432/1981 terzo comma, che *expressis verbis* fissa una volta per tutte l'assegno *ad personam* alla misura in cui era alla data del 1° novembre 1981 e ne dispone la graduale riduzione mediante riassorbimento. Che le questioni di costituzionalità ora elencate siano, oltre che non manifestamente infondate, anche rilevanti nel presente giudizio, è di tutta evidenza.

Senonché la legge di conversione ha aggiunto all'art. 1, in fine un comma contenente una norma, che si può qualificare di esclusione, giusta la quale ai professori universitari straordinari ordinari ed associati lo stipendio maggiorato del 12,20% compete secondo le proporzioni fissate dall'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il quale scandisce la progressione economica dei professori universitari in sei classi biennali di stipendio, pari ciascuna all'8% della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma.

Questa norma non può avere come destinatari i professori ordinari equiparati sotto questo aspetto ai dirigenti di livello A. Se questa interpretazione non fosse accolta si solleva la questione di legittimità di questo comma per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nell'ampia interpretazione che ne ha dato la Corte costituzionale. Si deve tenere presente che in seguito alla sentenza della Corte costituzionale i professori già pervenuti all'ultima classe di stipendio al 1° agosto 1980 costituiscono, nell'ambito della categoria dei professori ordinari, una sorta di *sub*-categoria che ha titolo al trattamento economico dei dirigenti di livello A, ai quali sotto questo profilo sono equiparati e con i quali, dunque — sempre sotto il profilo della retribuzione stipendiale — si identificano. Le norme pertanto che regolano il trattamento economico dei dirigenti si devono applicare anche adesso, senza bisogno di specifiche determinazioni, se non si vuole incorrere in una violazione dell'art. 3 per irrazionalità manifesta delle norme e per disparità di trattamento di situazioni giuridiche soggettive ed oggettive identiche».

Il t.a.r. per l'Emilia-Romagna, ricorda il ricorrente, in un caso analogo, pur se non ha ritenuto di interpretare l'art. 36, ottavo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980 e le disposizioni dei d.P.R. convertiti nelle leggi n. 432/1981 e 869/1982 in senso conforme alla legge-delega, alla legge n. 312/1980 ed ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 219/1975 proprio perché ha interpretato le dette disposizioni nel senso criticato le ha ritenute costituzionalmente illegittime con ordinanze n. 3 del 26 ottobre 1984 e n. 2 dell'8 giugno 1985.

Ovviamente, gli stessi motivi di illegittimità costituzionale che viciano tali leggi viciano anche quelle successive se interpretate nel senso criticato. L'assegno *ad personam*, poi, inteso a consolidare una posizione economica nel tempo, è irrazionale in tempi di inflazione se non è previsto un meccanismo di adeguamento.

Non soltanto, dunque, per i motivi suesposti sono costituzionalmente illegittimi l'art. 11-*ter*, terzo comma del d.-l. 283/1981 convertito in legge n. 432/1981, che prevede la riduzione dell'«assegno *ad personam*» di cui all'art. 36, ottavo comma del d.P.R. n. 382/1980, la mancata estensione alla categoria di cui trattasi, della progressione di carriera per i dirigenti di cui all'art. 1, quarto comma del d.-l. n. 681/1982 convertito in legge n. 869/1982; la conferma di dette posizioni ad opera dell'art. 25, n. 10 del d.-l. n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983 e del d.-l. n. 3/1984 convertito in legge n. 29/1984, la mancata corresponsione dei miglioramenti contemplati dall'art. 1 della legge 17 aprile 1984, n. 89, con particolare riguardo alla proroga di cui al primo comma, all'aumento del 13% di cui al secondo comma ed alla progressione in otto scatti biennali del 6% e successivi scatti biennali del 2,5% di cui al terzo comma (la questione di illegittimità costituzionale è sollevata con particolare riferimento all'art. 8, quinto comma (e implicitamente primo comma), ed alla mancata corresponsione degli aumenti di cui al d.-l. n. 2/1985 convertito in legge n. 72/1985, art. 1.

Incostituzionale appare, anche, la mancata corresponsione, almeno in misura pari al 50% della misura stabilita dall'art. 8 del d.-l. ult. cit., dell'assegno aggiuntivo a suo tempo disposto dall'art. 39 del d.P.R. n. 382/1980.

In particolare l'abrogazione del terzultimo comma di detto art. 39 viene a costituire un'ulteriore inammissibile *reformatio in peius* del trattamento del professore a tempo definito, sia che si trovi nelle condizioni di cui all'ottavo comma dell'art. 36 del d.P.R. n. 382, sia che non vi si trovi;

3) l'illegittimità costituzionale del sistema.

Il ricorrente si trova in una particolare situazione, che deve ricevere particolare tutela in base ai principi enunciati dalla sentenza n. 219/1975 della Corte costituzionale, dall'art. 12 lett. o) della legge n. 28/1980 e dall'art. 72 della legge n. 312/1980.

Più gravi illegittimità costituzionali, invertirebbero, peraltro, intero sistema.

È già illogico stabilire non un premio a chi si dedichi esclusivamente all'attività di ricerca (quale l'assegno aggiuntivo di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 382/1980 ed ora all'art. 8 del d.-l. n. 2/1985 convertito in legge n. 72/1985) ma un maggiore stipendio base. Ancora più illogico è non stabilire il maggiore stipendio prendendo a base lo stipendio pieno del professore universitario prima della riforma, ma artificiosamente ricavando lo stipendio del professore a tempo definito mediante riduzione dell'ordinario stipendio base, per poi tornare per il tempo pieno al vecchio stipendio base, maggiorando del 40% lo stipendio del tempo definito (operazione che, sostanzialmente, è stata compiuta con la legge n. 28/1980 e il d.P.R. 82/1980).

Asncor più arbitraria è l'artificiosa giustificazione della differenza attribuendosi al professore a tempo pieno un obbligo di 350 ore in luogo delle 250 per il professore a tempo definito. Ciò significa ridurre, contro ogni logica universitaria, l'attività del docente alla presenza dell'Università, senza tener conto del tempo che occorre per preparare le lezioni (ben più di quel che occorre per tenerli), del tempo per la ricerca scientifica (enormemente superiore a quello della presenza materiale all'università), di quello per la partecipazione alla vita della università dei dipartimenti e degli istituti.

La riforma universitaria contro ogni logica e contro il principio della remunerazione proporzionale all'impegno, consacrato dall'art. 46 della Costituzione, ha ridotto la proporzione tra la retribuzione del professore a tempo pieno e quella del professore a tempo definito ad una rozza proporzione di frequenza. Essa ha, inoltre, reso estremamente difficile l'esercizio di attività professionali, che tradizionalmente costituiscono un ottimo complemento dell'attività scientifica delle materie professionali, in luogo di porre ragionevoli limitazioni confacenti alla dignità della doppia professione, ed ha penalizzato, sotto questo profilo, il professore universitario rispetto al professore di scuola media che può esercitare le professioni liberali. Tutto ciò appare anche in contrasto con l'art. 4 della Costituzione.

Dalla costante erosione che interpretazioni (o leggi) punitive hanno operato ai danni dei professori a tempo definito, ivi compresi quelli che (come il ricorrente) all'epoca della entrata in vigore della riforma avevano da tempo raggiunto l'ultima classe di stipendio consegue un'iniqua disparità di trattamento in presenza di una sostanziale parità di prestazioni che si esprime (come da prospetto che si produce) nella corresponsione, al vertice della carriera, di uno stipendio complessivo netto di L. 3.629.334 al professore a tempo pieno e L. 1.996.000 al professore a tempo definito;

4) eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità ed erronei presupposti.

È fuori dubbio che il ricorrente ha percepito più che in buona fede ciò che gli è stato corrisposto, in ossequio, oltre tutto, al giudizio più volte citato dalla Corte dei conti. Inoltre, nel prevedere il «recupero» non si è tenuto neppure conto dei crediti del ricorrente per rivalutazione dei servizi pre-ruolo ed assegni familiari per la figlia Angela non corrisposti, in ciò si ravvisa l'evidente eccesso di potere di cui in rubrica.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che — con memoria dell'avvocatura generale dello Stato in data 3 aprile 1987 — ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato e l'infondatezza delle censure proposte dal ricorrente.

DIRITTO

Il ricorrente, nel contestare un provvedimento di recupero di un credito vantato nei suoi confronti dall'amministrazione provinciale del tesoro per somme indebitamente erogategli, rivendica — quale professore universitario di ruolo pervenuto all'ultima classe di stipendio prima dell'entrata in vigore della riforma universitaria — l'applicazione del trattamento economico pari a quello dei dirigenti generali dello Stato di livello A (trattamento economico di cui all'art. 10 del d.-l. 6 giugno 1981 n. 283 convertito in legge 6 agosto 1981, n. 423; all'art. 1 del d.-l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869; all'art. 10 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; all'art. 1 del d.-l. 21 gennaio 1984, n. 3, convertito in legge 20 marzo 1984, n. 29; all'art. 1 ed all'art. 8, primo comma, della legge 17 aprile 1984, n. 79; agli artt. 1 e 2 e per quanto di ragione, all'art. 3, n. 3 del d.-l. 11 gennaio 1985, n. 2 convertito in legge 8 marzo 1985 n. 72), sostenendo che tale trattamento deve essere mantenuto anche nel caso (che lo riguarda) di opzione per il tempo definito, e denunciando l'illegittimità costituzionale di tutto il complesso normativo (di cui all'art. 36 ottavo comma del d.P.R. n. 382/1980; degli artt. 11 e 11-ter del d.-l. n. 283/1981 convertito in legge n. 432/1981; dell'art. 1 ultimo comma, del d.-l. n. 681/1982 convertito in legge n. 869/1982 e successive proroghe — art. 10 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 461, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 1 d.-l. 21 gennaio 1984 n. 3 convertito in legge 20 marzo 1984, n. 29, art. 1 legge 17 aprile 1984, n. 79 e art. 3 n. 3 del d.-l. 11 gennaio 1985 n. 2 convertito in legge 8 marzo 1985, n. 72 in parte qua) ove interpretato in senso ostativo alla pretesa dell'interessato.

Attesa l'infondatezza della tesi del ricorrente, volta a far rientrare automaticamente la propria posizione (ai fini del trattamento economico) nella disciplina legislativa dettata per i dirigenti generali dello Stato di livello A, devono essere esaminate le sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Che i professori universitari pervenuti all'ultima classe di stipendio (ex par. 825) abbiano diritto, in base alla sola sentenza della Corte costituzionale 8-17 luglio 1975, n. 219, al trattamento economico dei dirigenti generali dello Stato di livello A, considerato nella sua dinamica, e — invero — affermazione costantemente respinta dalla giurisprudenza (v. per tutte, t.a.r. Emilia-Romagna 8 giugno 1985, n. 294 e t.a.r. Lazio I sez. 19 marzo 1985, n. 386), la quale ha, invece, messo in luce come la predetta sentenza della Corte costituzionale abbia riconosciuto alle due categorie non una identità costante di attribuzione (o addirittura una retribuzione unica) ma solo un criterio retributivo globalmente assimilato che consenta ai predetti docenti universitari di raggiungere, pur nelle differenziazioni connesse al particolare regime giuridico del loro rapporto, un uguale tetto retributivo.

Conformemente a quanto già ritenuto dal t.a.r. per l'Emilia Romagna (ordinanza 4 aprile 1984 e 25 febbraio 1985) e dalla sesta sezione del Consiglio di Stato (ordinanza 9 agosto 1986, n. 628), deve considerarsi non manifestamente infondata (alla luce delle osservazioni e dei principi contenuti nella citata sentenza della Corte costituzionale, n. 219/1975, in ordine alla lunga tradizione legislativa di equiparazione, per ciò che attiene al tetto retributivo, delle categorie dei professori universitari di ruolo e dei dirigenti generali dello Stato) ed in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, ottavo comma del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nonché delle successive norme (art. 11-ter d.-l. 6 giugno 1981, n. 283 convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432; art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6; art. 1 del d.-l. 27 settembre 1982 n. 681 convertito nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e relative leggi di proroga sopracitate) che si sono discostate dal principio dell'equiparazione. Dal combinato disposto di tali norme, in particolare, risultano violati sia il principio dell'identica potenzialità di sviluppo di carriera e del medesimo tetto retributivo dei docenti universitari e dei dirigenti statali di livello A, sia l'obbligo, derivante per il legislatore delegato dall'art. 12 lett. o) legge 21 febbraio 1980, n. 28, di mantenere l'equiparazione della retribuzione fra dette categorie senza discriminazione tra professori a tempo pieno e professori a tempo definito.

Deve, però, confermarsi l'orientamento negativo già espresso dal Consiglio di Stato (sesta sezione 12 aprile 1986, n. 321 e 9 agosto 1986 n. 628) in ordine alla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.-l. 6 giugno 1981 n. 283, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432, (che ha attribuito ai soli dirigenti dello Stato un emolumento di carattere provvisorio non destinato ad entrare nel trattamento economico di regime della categoria).

Per le considerazioni sopra esposte, si ravvisa la necessità di sospendere il giudizio e di ordinare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ai fini della definizione delle questioni di legittimità costituzionale sopra indicate.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sez. I), sospesa ogni pronuncia di rito, nel merito e sulle spese, ravvisa rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 ottavo comma del d.P.R. 382/1980 e 11-ter d.-l. n. 283/1981 convertito in legge n. 432/1981 nonché delle altre norme successive sopraindicate, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ed all'art. 12 lett. o) legge 21 febbraio 1980, n. 28, in quanto non assicurano ai professori universitari di ruolo che avevano già raggiunto il trattamento economico relativo al parametro 825, in caso di opzione per il tempo definito, un tetto retributivo corrispondente a quello dei dirigenti generali dello Stato di livello A.

Dispone la trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale.

Ordina che il presente provvedimento sia notificato a cura della segreteria al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma in Camera di Consiglio addì 10 giugno 1987.

Il presidente: ANELLI

Il consigliere estensore: PISCITELLO

Il consigliere: BORIONI

N. 699

Ordinanza emessa il 5 luglio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Costa Giulio Vito ed altri

Reato in genere - Reati contro la pubblica amministrazione - Interesse privato in atti di ufficio e abuso innominato d'ufficio - Intervenuta abrogazione della prima fattispecie criminosa e modificazione della seconda a seguito della entrata in vigore della legge di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione - Conseguenze nell'ipotesi di applicazione della nuova legge a fatti anteriormente commessi: previsione di un trattamento di favore (non punibilità) per fattispecie di più grave rilevanza penale (quale l'interesse privato in atti di ufficio) rispetto ad altre (quale l'abuso in atti d'ufficio) per le quali persiste una punibilità - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 26 aprile 1990, n. 86, art. 13; legge 26 aprile 1990, n. 86, art. 20, in relazione al codice penale, artt. 323 e 324).
(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito della udienza preliminare;

Valutate le risultanze processuali;

RILEVA

La legge 26 aprile 1990, n. 86, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1990, intitolata «Modifiche in tema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione», in particolare con l'art. 13, ha sostituito il testo dell'art. 323 del c.p. introducendo una nuova e complessa fattispecie di abuso di ufficio, e, con l'art. 20, ha espressamente abrogato l'art. 324 del c.p. che disciplinava la fattispecie di «interesse privato in atti di ufficio».

La combinata valutazione del nuovo regime introduce, nel passato, una chiara disparità di trattamento tra gli autori di un semplice abuso (punibile ex art. 323 del c.p.) e gli autori del più grave delitto di interesse privato (già punibili ex art. 324 del c.p.).

Al fine di chiarire l'enunciato, nucleo di un ravvisato eccesso di potere legislativo, pare evidente, innanzitutto precisare che la «nuova» fattispecie di abuso di ufficio, applicabile per i fatti commessi dopo la vigenza della legge in esame, si incentra sull'elemento oggettivo, dell'abuso dell'ufficio, nel che consiste la condotta, e sul qualificante elemento soggettivo, del fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o di arrecare ad altri un danno ingiusto (primo comma), oppure del fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale (secondo comma).

Tale fattispecie è, sia in astratto che in concreto, senz'altro più sfavorevole, nel trattamento sanzionatorio, rispetto al vecchio «abuso innominato di ufficio», perché ha, già nella versione minore, escluso l'alternativa della pena, mentre, rispetto al vecchio «interesse privato in atti di ufficio», ha introdotto un duplice raffronto, di maggior favore, rispetto alla «presa di interesse» non patrimoniale (reclusione fino a due anni) e di maggior sfavore, rispetto alla «presa di interesse» patrimoniale (reclusione da due a cinque anni).

Ma, a parte l'evidenziato raffronto sanzionatorio, non può essere affatto trascurato il raccordo diacronico tra i momenti fattuali delle fattispecie.

Sotto tale profilo, vi è certamente omogeneità di evoluzione normativa tra il vecchio e il nuovo disposto dell'art. 323, perché, a parte la estensione di punibilità soggettiva (per l'aggiunta, tra i soggetti agenti, dell'incaricato di pubblico servizio), il nuovo delitto continua ad essere imputato a titolo di dolo specifico (con una maggiore specificità antiggiuridica, mediante l'introduzione del requisito dell'ingiustizia del vantaggio o del danno preso di mira e con la graduatoria del profilo del vantaggio, se di contenuto patrimoniale o non) e si fonda su un elemento materiale soltanto meglio formulato, non più in modo dinamico ed equivocamente strumentale, tra abuso e atto di ufficio, ma in modo semplice ed univocamente fattuale, di commissione di un atto di ufficio abusivo.

Analoga omogeneità non sussiste, per la parte che interessa, tra il vecchio art. 324 e il nuovo art. 323, perché, nonostante l'intendimento legislativo, di formulazione di una fattispecie unificante, l'art. 324 non richiedeva la sussistenza di un atto amministrativo oggettivamente illegittimo o abusivo, anzi, la sicura configurazione di offensività potenziale della fattispecie (di pericolo e non di danno) si raccordava, sul piano di tipicità materiale, ad una presa di interesse convergente e sovrapposto rispetto all'interesse pubblico, senza che ne fosse necessariamente deviata la «causa» dell'atto.

La disomogeneità oggettiva di condotta è accentuata dalla proclamata abrogazione della vecchia norma, sicché, laddove, come nel caso in esame, la contestazione configuri la presa di un interesse di contenuto patrimoniale, non è applicabile la nuova norma, in quanto vi osta il divieto di irretroattività, e non è applicabile la vecchia, perché espressamente abrogata.

Tale risultato, cui si perviene applicando gli ormai pacifici orientamenti dottrinari in materia di successione di norme penali nel tempo (richiedenti una continuità di illecito per progressiva specificazione o continenza di fatti), è palesemente iniquo, in questa fase di regime transitorio, dunque di convergenza conflittuale di discipline diverse nel tempo, tra il momento del fatto incriminato (quello di citazione della condotta) e il momento del giudizio su di esso.

La iniquità sta nella (persistita) punibilità di fattispecie di abuso innominato, ad offensività penale meno grave, rispetto alla (sopravvenuta) liceità di fattispecie di presa di interesse patrimoniale, sicuramente ad antiggiuridicità di tasso più elevato.

L'effetto, espressamente abrogativo, porta a soluzioni perverse, imponendo la improcedibilità (o, nelle fasi a piena giurisdizione di merito, la assoluzione) «perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato», piuttosto che la emissione del decreto ordinativo del giudizio (o, parallelamente, di condanna) per il delitto, come contestato.

Per le esposte considerazioni la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione al trattamento punitivo delle fattispecie già qualificate come di «interesse privato in atti di ufficio», è rilevante; e non appare manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, per l'evidenziato trattamento decisamente più favorevole (di impunità) riservato a fattispecie di più grave rilevanza penale rispetto ad altre di abuso generico di ufficio, con concreto stravolgimento di valori, tutelati anche a livello costituzionale, di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 del c.p. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che il presente provvedimento sia notificato, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catanzaro, addì 5 luglio 1990

Il giudice per le indagini preliminari: BAUDI

90C1345

N. 700

*Ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dal tribunale di Pinerolo
nel procedimento penale a carico di Sgarbossa Alessandro*

Armi e materie esplosive - Porto abusivo di arma giocattolo priva di tappo rosso - Previsione di trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per il porto abusivo di arma comune da sparo - Irragionevole equiparazione *quoad poenam* di situazioni giuridiche differenti.

**(Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, sesto comma, modificato dalla legge 21 febbraio 1990, n. 36, art. 2, secondo comma).
(Cost., art. 3).**

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Sgarbossa Alessandro, nato a Rivoli il 24 febbraio 1970, residente in Cumiana, via Provinciale n. 35;

Vista l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 110/1975 come modificato dall'art. 2 della legge n. 36/1990 sollevata dal p.m. con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato Sgarbossa;

Premesso che l'imputato è stato tratto a giudizio direttissimo dinanzi a questo tribunale per il reato di cui agli artt. 12 e 14 della legge n. 497/1974 e 5, sesto comma, della legge n. 110/1975 quale modificato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 36/1990 per aver illegalmente portato in luogo pubblico una pistola giocattolo (marca Brixia calibro 8 mod. 92) con canna non occlusa dal prescritto tappo rosso;

Rilevato che l'art. 2, secondo comma, della legge n. 36/1990 modificando l'art. 5, sesto comma, della legge n. 110/1975, ha equiparato l'ipotesi del porto di arma giocattolo priva dei requisiti di cui al quarto comma, art. 5 della legge n. 110/1975 all'ipotesi del porto di arma comune da sparo di cui agli artt. 12 e 14 della legge n. 497/1974;

Rilevato che relativamente all'ipotesi del porto di arma giocattolo difettano nella condotta dell'agente gli attributi di pericolosità — invece presenti nell'ipotesi di uso dell'arma giocattolo, in quanto in tale caso si produce egualmente l'effetto di intimidazione e di avvertita maggiore pericolosità della condotta, tale da giustificare l'assimilazione al caso dell'uso di arma vera — e che pertanto ai fini della operata parificazione legislativa delle due ipotesi di porto risultano mancanti elementi di identità tali da giustificare il medesimo trattamento sanzionatorio, in quanto solo il porto di arma vera presenta potenzialità offensive e denota una pericolosità dell'agente, circostanze tutte non presenti nell'ipotesi in questione;

Ritenuto pertanto che le due ipotesi suddette (porto di arma comune da sparo e porto di arma giocattolo) sono profondamente differenti nella loro materialità e nella loro valenza criminale e che la loro sottoposizione ad identico trattamento normativo appare in contrasto con il principio sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole sottoposizione ad uguale trattamento sanzionatorio di situazioni tra loro differenti;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 110/1975 quale modificato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 36/1990, limitatamente all'ipotesi di porto d'arma giocattolo, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione stessa;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Pinerolo, addì 3 ottobre 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C1346

N. 701

*Ordinanza emessa l'8 ottobre 1990 dalla corte d'assise di Catanzaro
nel procedimento penale a carico di Avolio Antonio*

Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma - Disparità di trattamento rispetto agli istituti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e della conversione del giudizio direttissimo in abbreviato - Irragionevole limitazione del diritto di difesa - Compressione del potere giurisdizionale del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 438, primo comma, 440 e 458, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112).

LA CORTE D'ASSISE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Avolio Antonio nato a Cotronei il 25 gennaio 1964 imputato di omicidio ed altro;

P R E M E S S O

che il p.m. presso il tribunale di Crotone in data 8 giugno 1990 ha chiesto al g.i.p. del luogo il giudizio immediato nei confronti dell'Avolio;

che detto imputato, ricevuto il relativo decreto, a sua volta richiedeva, con istanza 30 giugno 1990, il giudizio abbreviato a norma dell'art. 458 del c.p.p.;

che il p.m. negava il proprio consenso in data 12 luglio 1990 sul presupposto che era necessario procedere all'audizione di persone non sentite nel corso delle indagini preliminari e la cui deposizione appariva rilevante ai fini della precisa cognizione del grado di responsabilità ascrivibile all'imputato;

che il g.i.p., pur dando atto dell'ammissibilità della richiesta, sussistendo le condizioni di cui al primo comma dell'art. 440 del c.p.p., rigettava la richiesta stessa «per la carenza dell'indefettibile consenso dal p.m. e l'insindacabilità del motivato dissenso»;

RITENUTO

che, in apertura del dibattimento il difensore dell'imputato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 440 del c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, primo e secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui il primo riconosce efficacia vincolante per il giudice al dissenso del p.m. sulla scelta del rito e, quindi, sulla riduzione della pena, ed il secondo non prevede la possibilità di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento ed il potere di questo ultimo giudice di accogliere la richiesta ove la ritenga fondata;

che, stante la particolarità del caso in esame — richiesta di giudizio abbreviato a seguito di decreto che aveva disposto il giudizio immediato — alle norme indicate come vizio di illegittimità costituzionale dalla difesa va aggiunta anche quella di cui all'art. 458, secondo comma, del c.p.p.

Ed invero, alla stregua dell'attuale sistema:

1) il giudice delle indagini preliminari non può sindacare, ai sensi degli artt. 438, primo comma, 440 e 458, secondo comma, del c.p.p., il dissenso del p.m. — contrariamente a quanto avviene per l'analogia ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti — in violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione;

2) non è previsto che l'interessato possa riproporre la richiesta di giudizio abbreviato al giudice del dibattimento, consentendogli eventualmente all'esito del dibattimento, di valutare le ragioni del dissenso del p.m. ed applicare, ove ritenga sussistenti i presupposti del giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta di detto rito contrariamente a quanto avviene per gli istituti della applicazione della pena su richiesta delle parti e della conversione del giudizio direttissimo in quello abbreviato. Sicché detta mancata previsione importa violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenute rilevanti e non manifestamente infondate;

Solleva le questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 440, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, primo e secondo comma, 111 e 112, della Costituzione così come prospettate dalla difesa dell'imputato; nonché, d'ufficio quella dell'art. 458, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione giurambe per le ragioni esposte nella parte motiva;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: NASO

N. 702

Ordinanza emessa il 30 aprile 1990 dal tribunale di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Federazione nazionale delle rappresentanze di base

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Controversie in materia di lavoro e di diritti sindacali - Mancata previsione tra le controversie alle quali si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo quarto, capo primo, del c.p.c. anche delle controversie promosse (nelle forme ordinarie e non con ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970) dal sindacato ed in particolare dalle organizzazioni sindacali dell'impiego statale, per far valere i propri diritti soggettivi alla libertà e alla attività sindacale e all'esercizio del diritto di sciopero - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sul principio del buon andamento della p.a. - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/1982 e all'ordinanza n. 860/1988.

(C.P.C., art. 409; legge 8 novembre 1977, n. 847, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 97).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 27234 del 1987 e al n. 35757 del 1986 vertente tra la presidenza del Consiglio dei Ministri elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, appellante, e la Federazione sindacale delle rappresentanze di base elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 49, presso l'avv. Emilio Rinaldi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, appellato.

Oggetto: ordinanza ai sensi dell'articolo 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

MOTIVI

1. — Con ordinanza ex art. 700 del c.p.c. emessa il 29 novembre 1986 su ricorso della Federazione sindacale rappresentanze di base, il pretore di Roma, quale giudice del lavoro, ordinò alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di invitare la Federazione ricorrente alle trattative per il rinnovo dei contratti nel comparto enti pubblici non economici, fissando la data del 15 dicembre 1986 per l'inizio del giudizio di merito.

Con atto di citazione notificato il 12 dicembre 1986, non iscritto a ruolo nei termini e riassunto con atto notificato il 23 dicembre 1986, la Presidenza del Consiglio dei Ministri convenne a giudizio la Federazione sindacale delle rappresentanze di base davanti al tribunale di Roma chiedendo che fosse revocata l'ordinanza cautelare, che fosse dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione — o, in subordine, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria — in ordine alla pretesa del sindacato ricorrente di essere ammesso a partecipare alle trattative suddette, oppure, in via ulteriormente subordinata, che fosse dichiarato che la Federazione sindacale delle rappresentanze di base non era da considerarsi organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa ex lege n. 93/1983.

La Federazione sindacale delle rappresentanze di base, da parte sua, provvide ad iniziare il giudizio di merito ex art. 702, secondo comma, del c.p.c. con ricorso depositato il 15 dicembre 1989 nella cancelleria del pretore di Roma, quale giudice del lavoro, chiedendo che fosse accertato il suo diritto a partecipare alle trattative per l'accordo di comparto relativo agli enti pubblici non economici.

Costituendosi nel giudizio pretorile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deduceva, in successione, la litispendenza, in relazione al giudizio da essa promosso dinnanzi al tribunale; il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; l'incompetenza del giudice del lavoro; l'inammissibilità del provvedimento d'urgenza e l'infondatezza, nel merito, della pretesa del sindacato ricorrente.

Con sentenza non definitiva dell'11 aprile 1987 e con sentenza definitiva dell'8 giugno 1987, il pretore respinse tutte le eccezioni pregiudiziali opposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e accolse la domanda proposta dalla Federazione sindacale delle rappresentanze di base, dichiarando il diritto di quest'ultima a partecipare alle già menzionate trattative.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri propose appello contro tali decisioni con ricorso depositato il 12 ottobre 1987 nella cancelleria della sezione lavoro del tribunale di Roma, ribadendo l'eccezione di litispendenza e chiedendo che, in accoglimento di essa, il tribunale annullasse la sentenza impugnata e disponesse poi ai sensi dell'art. 39 del c.p.c. In via gradata veniva riproposta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di incompetenza del pretore quale giudice del lavoro. In estremo subordine, l'appellante chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla Federazione sindacale delle rappresentanze di base perché infondate.

Con ordinanza del 7 luglio 1989, il collegio della prima sezione civile (ordinaria), davanti al quale pendeva il procedimento di primo grado promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dispose la trasmissione degli atti al Presidente del tribunale per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 273 del c.p.c., avendo ritenuto che i due procedimenti, quello in grado di appello e quello in primo grado, erano relativi alla stessa causa essendo identico il *thema decidendum*; che la contemporanea pendenza di tali due procedimenti davanti a sezioni diverse del tribunale non dava luogo ad una questione di litispendenza, bensì ad una diversa anomalia, da dirimere con provvedimento di riunione; che quest'ultima non era impedita dal fatto che i due procedimenti, pendenti davanti allo stesso organo giudicante, si trovassero in grado diverso, poiché restava salva la possibilità di distinguere le statuizioni relative a ciascuno dei due procedimenti, anche ai fini di eventuali autonome impugnazioni.

Il presidente del tribunale ordinò la riunione delle cause disponendo che il procedimento proseguisse davanti alla sezione lavoro.

2. — Dopo averla indicata alle parti ai sensi dell'art. 183, secondo comma c.p.c., il collegio solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dell'art. 409 del c.p.c., e dell'art. 1 della legge 8 novembre 1977, n. 847, nella parte in cui non comprendono, tra le controversie alle quali si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo IV, capo I, del c.p.c., anche le controversie promosse dal sindacato — nelle forme ordinarie e non con ricorso *ex art. 28 della legge n. 300/1970* — per far valere, nei confronti del datore di lavoro, ed in particolare nei confronti dello Stato, i propri diritti soggettivi alla libertà e all'attività sindacale e all'esercizio del diritto di sciopero, non correlati con posizioni soggettive inerenti al rapporto individuale di impiego di singoli dipendenti (cfr., per tale interpretazione della normativa impugnata, le sentenze delle sezioni unite della Cassazione n. 4389 e 4390 del 26 luglio 1984, 4155 del 16 luglio 1985).

3. — Valutando l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in via interlocutoria e al solo fine di dare ingresso alla deliberazione sulla rilevanza della suddetta questione di costituzionalità, il tribunale osserva che l'eccezione stessa appare priva di fondamento, alla luce delle statuizioni enunciate dalle sezioni unite della cassazione con la sentenza n. 5569 del 14 ottobre 1988, secondo cui spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia promossa contro l'amministrazione statale da un sindacato del pubblico impiego e avente ad oggetto la lamentata violazione del proprio diritto, quale organizzazione maggiormente rappresentativa, di essere riconosciuta titolare del diritto di esercitare quelle attività sindacali che la legge connetta a tale qualificazione ed in particolare del diritto a partecipare all'attività negoziale destinata a formare gli accordi collettivi del settore.

4. — Per quanto riguarda la contestata deduzione della Federazione sindacale delle rappresentanze di base, secondo cui sarebbe da dichiarare cessata la materia del contendere in questo giudizio (posto che essa, dopo aver partecipato alla trattativa, non sottoscrisse l'accordo collettivo che la concluse, mentre fu poi ammessa senza contestazione e con pieno riconoscimento alla trattativa per il successivo rinnovo contrattuale), il tribunale osserva, sempre ai fini della deliberazione sulla rilevanza della suddetta questione di costituzionalità, che la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata se non siano state superate le questioni di competenza, in quanto queste ultime precludono l'esame del merito della controversia e quindi anche l'accertamento e la dichiarazione che l'oggetto di essa è cessato.

5. — Il giudizio non può quindi essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale enunciata al precedente n. 2. Questo collegio deve infatti decidere se competente a giudicare della controversia in oggetto in primo grado era il pretore, quale giudice del lavoro, ovvero il tribunale civile ordinario, dovendo, nel primo caso, annullare la sentenza pretorile e proseguire la trattazione del merito quale giudice di primo grado; nel secondo, dichiarare l'incompetenza del tribunale adito in primo grado dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e giudicare sull'appello da essa proposto contro la sentenza del pretore.

6. — La questione stessa appare non manifestamente infondata per i seguenti motivi.

6.1. — In molteplici occasioni la Corte costituzionale ha stabilito che il principio di uguaglianza rappresenta un canone generale di coerenza dell'ordinamento **normativo** (sentenza n. 204/1982) e che pertanto situazioni omogenee possono essere sottoposte a trattamenti **normativi diversi** senza ledere tale principio soltanto se gli elementi di diversità che dette situazioni presentano possano **ragionevolmente giustificare** tale diversità di disciplina. In caso contrario, se cioè le situazioni non presentano elementi di **differenziazione** oppure se gli elementi di differenziazione che esse presentano sono tali da non lasciare ipotizzare alcun **ragionevole collegamento** con la disparità di trattamento per esse disposta, tale disparità non può essere ricondotta all'esercizio della **insindacabile discrezionalità politica** del legislatore, ma si presenta quale manifestazione di **arbitrio o di intrinseca irrazionalità** e quindi è censurabile secondo il metro dell'art. 3. Tale ipotesi si verifica in particolare — anche se non esclusivamente — allorché la disparità non è frutto di una consapevole scelta legislativa, ma di **causale mancanza di coordinamento normativo** tra disposizioni.

Questo è proprio ciò che si verifica nella **fattispecie** in esame. La volontà del legislatore di ricomprendere anche le controversie aventi ad oggetto il diritto delle **organizzazioni sindacali al libero esercizio dell'attività ad esse propria** nell'ambito di applicazione della legge n. 533/1973 venne resa manifesta dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, significativamente intitolata, appunto «Norme di coordinamento ...». La lettera dell'art. 1 di detta legge, così come la lettera dell'art. 409 del c.p.c., secondo l'apparente interpretazione delle sezioni unite, non consentirebbe peraltro di comprendere nell'ambito di applicazione della legge 11 agosto 1973, n. 533, anche le controversie aventi il medesimo oggetto di quelle previste dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ma iniziate nelle forme ordinarie anziché nelle forme del procedimento speciale; in particolare **non consentirebbe l'applicazione delle disposizioni della legge 533 alle controversie proposte dalle organizzazioni sindacali dell'impiego statale per far valere i diritti soggettivi di libertà e di attività propri delle organizzazioni stesse e non correlati a posizioni soggettive inerenti al rapporto individuale di impiego**, posto che tali controversie non possono essere promosse con il ricorso di cui all'art. 28. Le stesse andrebbero quindi proposte davanti al tribunale civile ordinario — essendo di valore indeterminabile — e si svolgerebbero nelle forme dell'ordinario giudizio di cognizione.

Non è invece dubitabile che tali controversie presentino caratteri identici ed esigenze uguali rispetto alle analoghe controversie iniziate con il procedimento di cui all'art. 28 per quanto riguarda sia la specializzazione del giudice, sia le forme ed i caratteri del rito.

È pur vero che la Corte costituzionale, nel disattendere la questione di costituzionalità riguardante l'inapplicabilità del procedimento di cui all'art. 28 ai sindacati dell'impiego statale, ha messo in luce le differenze che sussistono tra impiego statale, da un lato, ed impiego privato o impiego pubblico non statale, dall'altro, in ragione, principalmente, del fatto che il rapporto di impiego statale è **strumentalmente collegato a finalità istituzionali** le quali, per essere assunte direttamente dallo Stato, debbono intendersi **come basilari per l'esistenza stessa ed il mantenimento delle condizioni indispensabili alla vita della comunità** (Corte costituzionale, ordinanza n. 860 del 21 luglio 1988). Tale considerazione, peraltro, mentre appare mettere in luce una **ragionevole ipotesi di giustificazione** — come tale non sindacabile dal giudice delle leggi — della scelta di salvaguardare lo Stato da uno strumento di tutela particolarmente incisivo ed efficace, quale quello apprestato dall'art. 28, **non appare razionalmente collegabile ad una differente disciplina delle forme del processo ordinario di cognizione, anche in relazione alle implicazioni che ciò determina in tema di qualificazione professionale del giudice.**

6.2. — L'irrazionalità della esclusione delle controversie in oggetto dall'applicabilità delle norme processuali previste per la generalità delle controversie di lavoro e delle controversie in materia di diritti sindacali in senso stretto appare costituire una violazione anche del principio della **naturalità del giudice** stabilito dall'art. 25 della Costituzione, inteso come specificazione, in tema di ripartizione delle competenze, di quel medesimo canone di coerenza dell'ordinamento di cui all'art. 3 è espressione generale.

6.3. — La medesima irrazionalità, per le disfunzioni e le diseconomie processuali che essa comporta, oltre che per il maggior rischio di orientamenti giurisprudenziali **inconsapevolmente disarmonici** che ne deriva, appare rappresentare anche una violazione del criterio del buon andamento, che l'art. 97 della Costituzione stabilisce come canone organizzativo generale, riferibile a tutta l'**organizzazione pubblica** e quindi anche all'**organizzazione della funzione giudiziaria** (Corte costituzionale n. 177/1973, n. 86/1982, n. 18/1989).

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dell'art. 409 del c.p.c. e dell'art. 1 della legge 8 novembre 1977, n. 847, nella parte in cui non comprendono, tra le controversie alle quali si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo IV, capo I, del c.p.c., anche le controversie promosse — nelle forme ordinarie e non con ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970 — dal sindacato ed in particolare dalle organizzazioni sindacali dell'impiego statale, per far valere, nei confronti del datore di lavoro, ed in particolare nei confronti dello Stato, i propri diritti soggettivi alla libertà e all'attività sindacale e all'esercizio del diritto di sciopero, non correlati con posizioni soggettive inerenti al rapporto individuale di impiego di singoli dipendenti;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la medesima sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 30 aprile 1990.

Il presidente: (firma illeggibile)

90C1348

N. 703

Ordinanza emessa il 4 ottobre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Adamo Gaetano

Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma - Mancata garanzia del diritto di difesa - Irragionevole posizione di supremazia riconosciuta ad una parte (p.m.) - Disparità di trattamento fra coimputati o rispetto agli imputati sottoposti al giudizio direttissimo - Compressione del potere giurisdizionale del giudice ad opera di una parte in ordine non solo alla scelta del rito ma anche alla misura della pena.

(C.P.P. 1988, art. 458).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 102).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Rilevato che Adamo Gaetano in data 21 giugno 1990 veniva arrestato in flagranza del reato di detenzione di 11 dosi di eroina (quantificati in gr 0,287 di sostanza pura dal laboratorio di analisi dell'U.S.S.L. 29 di Bergamo incaricato dal p.m.) e in sede di convalida ammetteva non solo la detenzione attuale, ma anche detenzioni pregresse nonché la sua attività di piccolo spaccio;

Rilevato inoltre che il predetto, attualmente agli arresti domiciliari ai sensi dell'ordinanza pronunciata in data 25 giugno 1990 dal g.i.p. all'esito dell'udienza di convalida, veniva rinviato a giudizio con decreto di giudizio immediato del 18 agosto 1990 su richiesta del p.m. del 10 agosto 1990;

Rilevato infine che l'Adamo, a mezzo del difensore munito di procura speciale, chiedeva in termini l'applicazione del rito abbreviato ai sensi dell'art. 458 del c.p.p., e che il p.m. esprimeva il proprio dissenso «non intendendo rinunciare alla possibilità di appello della sostanza qualora fosse irrogata una pena non ritenuta proporzionata ai fatti e alla personalità del prevenuto».

OSSERVA

Il meccanismo processuale di cui all'art. 458 del c.p.p. prevede un «giudizio abbreviato atipico» conseguente all'emissione del decreto di giudizio immediato, evidentemente al duplice scopo di offrire all'imputato per il quale il p.m. abbia scelto la procedura di cui agli artt. 453 e seguenti del c.p.p. di usufruire dei benefici — processuali — sostanziali del rito abbreviato consentendo anche in questo caso alle parti la possibilità di concludere il processo prima del dibattimento, pure già fissato.

Tuttavia l'articolo oggetto di esame non prevede né l'obbligo per il p.m. che dissenta di manifestare il proprio dissenso (in quanto il silenzio nei termini di legge configura una sorta di «silenzio rifiuto») né quello di motivare tale dissenso eventualmente manifestato.

Questi due profili rivestono grande interesse per quanto attiene alla legittimità costituzionale dell'istituto in quanto indirettamente rendono il p.m. arbitro dell'applicazione di un rito che, pur avendo effetti di natura squisitamente processuale, non è certo privo di effetti sostanziali, vantaggiosi per l'imputato — e spesso per lui di gran lunga più allettanti dei primi — cioè priva l'imputato non solo della possibilità di veder celebrato il processo in camera di consiglio e ottenere la riduzione automatica di 1/3 della pena, ma perfino del diritto a veder valutata la sua istanza da parte del giudice, con violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

I suddetti profili non appaiono tuttavia rilevanti nel caso di specie in quanto p.m. ha espresso in termini un dissenso motivato alla richiesta di rito abbreviato presentata dall'Adamo Gaetano.

Tuttavia, come la Corte costituzionale nelle sue sentenze n. 66 dell'8 febbraio 1990 e n. 183 del 18 aprile 1990 non ha mancato di sottolineare, la motivazione del dissenso da parte del p.m. non ha alcun senso logico-giuridico se non è poi consentito al giudice di valutare il dissenso stesso ed eventualmente disattenderlo applicando comunque la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p.

Nel caso di specie la normativa speciale di cui all'art. 458 del c.p.p., così come quella generale dalla stessa richiamata, non prevede alcun meccanismo di controllo da parte del giudice.

Ciò si appalesa in contrasto:

1) con l'art. 24 della Costituzione perché non garantisce il diritto della difesa alla valutazione e decisione da parte del giudice su un'istanza da cui possono discendere importanti effetti anche di carattere sostanziale;

2) con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole posizione di supremazia implicitamente riconosciuta ad una parte processuale (p.m.) rispetto all'altra attraverso l'esercizio di una sorta di diritto di veto su un'istanza da questa avanzata;

3) con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che potrebbe verificarsi fra coimputati con posizioni uguali cui il p.m. rispettivamente conceda o neghi il consenso;

4) con l'art. 3 della Costituzione per la diversità di trattamento in cui viene a trovarsi l'imputato che chiede il giudizio abbreviato nel caso del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 18 aprile 1990 la quale nel primo caso ha dichiarato la incostituzionalità della norma che non prevedeva la sindacabilità del dissenso del p.m. e ha consentito al giudice di applicare la riduzione di pena quando abbia ritenuto ingiustificato il dissenso stesso;

5) con gli artt. 101 e 102 della Costituzione perché in contrasto con le attribuzioni proprie del giudice, impone all'organo giudicante delle limitazioni incompatibili con l'esercizio della potestà giurisdizionale che gli compete e lo rende soggetto non più solo alla legge, ma al potere discrezionale (in quanto non sindacabile) del p.m. cui viene per questa via attribuito un potere decisorio, sia pure mediato dalla scelta del rito, in ordine alla misura della pena;

6) con l'art. 25 della Costituzione perché, affidando all'arbitrio del p.m. l'applicazione del rito e quindi della riduzione di pena, fa dipendere la misura della stessa (con o senza la riduzione di 1/3) non dalla legge, ma da un atto di parte, violando sul punto la riserva di legge che viceversa imporrebbe per scelte anche procedurali che incidono direttamente sulla pena l'individuazione di criteri astratti, generali e sindacabili.

La questione di legittimità costituzionale, così prospettata, oltre che non manifestamente infondata appare rilevante per due motivi:

1) perché l'imputato non avrebbe più la possibilità di reiterare la sua richiesta in quanto il rito abbreviato è tipico della fase antecedente al dibattimento (ad eccezione dei casi di rito direttissimo e transitorio);

2) perché in concreto questo giudice ritiene che il possesso sia definibile allo stato degli atti sicché il motivo addotto dal p.m. non può assumere rilievo e rappresenta una motivazione solo apparente, che in realtà nasconde un'opzione del tutto discrezionale. Infatti, conformemente a quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nelle già citate sentenze e a quanto emerge da una interpretazione sistematica dell'istituto, i criteri di riferimento del p.m. per la motivazione del dissenso dovrebbero ricollegarsi alla decidibilità del processo allo stato degli atti.

In ogni caso la suddetta motivazione non è condivisibile in quanto investe uno degli effetti tipici del rito abbreviato, normativamente previsto (v. art. 442, secondo comma, richiamato dall'art. 458 del c.p.p.) e voluto dal legislatore nell'esercizio del suo potere sovrano cui il p.m. e il giudice non possono e non devono sottrarsi con forme di disapplicazione, quale sarebbe il diniego del rito abbreviato per il solo motivo che uno degli effetti dello stesso non è gradito o condiviso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 101 e 102 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso a carico di Adamo Gaetano;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bergamo, addì 4 ottobre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: AZZOLLINI

Il funzionario di cancelleria: MELILLI

90C1349

N. 704

Ordinanza emessa il 4 ottobre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Vavassori Bruno

Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma - Mancata garanzia del diritto di difesa - Irragionevole posizione di supremazia riconosciuta ad una parte (p.m.) - Disparità di trattamento fra coimputati o rispetto agli imputati sottoposti al giudizio direttissimo - Compressione del potere giurisdizionale del giudice ad opera di una parte in ordine non solo alla scelta del rito ma anche alla misura della pena.

(C.P.P. 1988, art. 458).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 102).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Rilevato che Vavassori Bruno, in data 3 giugno 1990 veniva arrestato in flagranza del reato di detenzione di 23 gr circa di eroina (poi risultati all'esito della consulenza tecnico-tossicologica disposta dal p.m. gr 18,808 lordi e gr 2,653 netti di sost. stup.) e in sede di udienza di convalida ammetteva non solo la detenzione, ma anche la detenzione della sostanza almeno in parte allo spaccio;

Rilevato inoltre che il predetto, attualmente detenuto ai sensi dell'ordinanza pronunciata in data 6 giugno 1990 dal g.i.p. all'esito dell'udienza di convalida, veniva rinviato a giudizio con decreto di giudizio immediato del 13 agosto 1990, su richiesta del p.m. del 2 agosto 1990;

Rilevato infine che il Vavassori, chiedeva in termini l'applicazione del rito abbreviato ai sensi dell'art. 458 del c.p.p., e che il p.m. esprimeva il proprio dissenso «ritenendo opportuno il dibattimento ai fini della decisione e non volendo rinunciare alla possibilità di appello in punto pena»;

OSSERVA

Il meccanismo processuale di cui all'art. 458 del c.p.p. prevede un «giudizio abbreviato atipico» conseguente all'emissione del decreto di giudizio immediato, evidentemente al duplice scopo di offrire all'imputato per il quale il p.m. abbia scelto la procedura di cui agli artt. 453 e segg. del c.p.p. di usufruire dei benefici — processuali — sostanziali del rito abbreviato consentendo anche in questo caso alle parti la possibilità di concludere il processo prima del dibattimento, pure già fissato.

Tuttavia l'articolo oggetto di esame non prevede né l'obbligo per il p.m. che dissenta di manifestare il proprio dissenso (in quanto il silenzio nei termini di legge configura una sorta di «silenzio rifiuto») né quello di motivare tale dissenso eventualmente manifestato.

Questi due profili rivestono grande interesse per quanto attiene alla legittimità costituzionale dell'istituto in quanto indirettamente rendono il p.m. arbitro dell'applicazione di un rito che, pur avendo effetti di natura squisitamente processuale, non è certo privo di effetti sostanziali, vantaggiosi per l'imputato — e spesso per lui di gran lunga più allettanti dei primi — cioè priva l'imputato non solo della possibilità di veder celebrato il processo in camera di consiglio e ottenere la riduzione automatica di 1/3 della pena, ma perfino del diritto a veder valutata la sua istanza da parte del giudice, con violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione.

I suddetti profili non appaiono tuttavia rilevanti nel caso di specie in quanto il p.m. ha espresso in termini un dissenso motivato alla richiesta di rito abbreviato presentata dal Vavassori.

Tuttavia, come la Corte costituzionale nelle sue sentenze n. 66 dell'8 febbraio 1990 e n. 183 del 18 aprile 1990 non ha mancato di sottolineare, la motivazione del dissenso da parte del p.m. non ha alcun senso logico-giuridico se non è poi consentito al Giudice di valutare il dissenso stesso ed eventualmente disattenderlo applicando comunque la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p.

Nel caso di specie la normativa speciale di cui all'art. 458 del c.p.p., così come quella generale dalla stessa richiamata, non prevede alcun meccanismo di controllo da parte del giudice.

Ciò si appalesa in contrasto:

1) con l'art. 24 della Costituzione perché non garantisce il diritto della difesa alla valutazione e decisione da parte del giudice su un'istanza da cui possono discendere importanti effetti anche di carattere sostanziale;

2) con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole posizione di supremazia implicitamente riconosciuta ad una parte processuale (p.m.) rispetto all'altra attraverso l'esercizio di una sorta di diritto di veto su un'istanza da questa avanzata;

3) con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che potrebbe verificarsi fra coimputati con posizioni uguali cui il p.m. rispettivamente concede o neghi il consenso;

4) con l'art. 3 della Costituzione per la diversità di trattamento in cui viene a trovarsi l'imputato che chiede il giudizio abbreviato nel caso del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 18 aprile 1990 la quale nel primo caso ha dichiarato la incostituzionalità della norma che non prevedeva la sindacabilità del dissenso del p.m. e ha consentito al giudice di applicare la riduzione di pena quanto abbia ritenuto ingiustificato il dissenso stesso;

5) con gli artt. 101 e 102 della Costituzione perché in contrasto con le attribuzioni proprie del giudice, impone all'organo giudicante delle limitazioni incompatibili con l'esercizio della potestà giurisdizionale che gli compete e lo rende soggetto non più solo alla legge, ma al potere discrezionale (in quanto non sindacabile) del p.m. cui viene per questa via attribuito un potere decisorio, sia pure mediato dalla scelta del rito, in ordine alla misura della pena;

6) con l'art. 25 della Costituzione perché, affidando all'arbitrio del p.m. l'applicazione del rito e quindi della riduzione di pena, fa dipendere la misura della stessa (con o senza la riduzione di 1/3) non dalla legge, ma da un atto di parte, violando sul punto la riserva di legge che viceversa imporrebbe per scelta anche procedurali che incidono direttamente sulla pena l'individuazione di criteri astratti, generali e sindacabili.

La questione di legittimità costituzionale, così prospettata, oltre che non manifestamente infondata appare rilevante per due motivi:

1) perché l'imputato non avrebbe più la possibilità di reiterare la sua richiesta in quanto il rito abbreviato è tipico della fase antecedente al dibattimento (ad accezione dei casi di rito direttissimo e transitorio);

2) perché in concreto questo giudice ritiene che il possesso sia definibile allo stato degli atti, sicché, contrariamente a quanto succintamente addotto dal p.m. a sostegno del suo dissenso il dibattimento — a fronte della flagranza della confessione e della consulenza tecnica in atti — non appare necessario ai fini della decisione.

Sotto questo profilo ritiene questo giudice, conformemente a quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nelle già citate sentenze e a quanto emerge da una interpretazione sistematica dell'istituto, che i criteri di riferimenti per la motivazione dal dissenso devono ricollegarsi alla decidibilità del procedimento allo stato degli atti, sicché l'ulteriore motivo addotto dal p.m. (volontà di non rinunciare all'appello in punto pena) non può assumere rilievo e rappresenta una motivazione solo apparente che in realtà nasconde un'opzione arbitraria.

In ogni caso la suddetta motivazione non è condivisibile in quanto investe uno degli effetti tipici del rito abbreviato, normativamente previsto (v. art. 442, secondo comma, richiamato dall'art. 458 del c.p.p.) e voluto dal legislatore nell'esercizio del suo potere sovrano cui il p.m. e il giudice non possono e non devono sottrarsi con forme di vera e propria disapplicazione, quale sarebbe il diniego del rito abbreviato per il solo motivo che uno degli effetti dello stesso non è gradito o condiviso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 101 e 102 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso a carico di Vavassori Bruno;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bergamo, addì 4 ottobre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: AZZOLINI

Il funzionario di cancelleria: MELILLI

90C1350

N. 705

Ordinanza emessa il 31 maggio 1990 dal pretore di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Pignataro Maggiore nel procedimento civile vertente tra Jenma Ugo e l'esattoria consorziale di Pastorano e Camigliano ed altri

Tributi in genere - Riscossione delle imposte sul reddito - Esecuzione coattiva - Non consentita sospensione da parte del giudice ordinario investito dell'opposizione - Lesione del diritto di difesa.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54).

(Cost., artt. 24 e 113).

IL VICE PRETORE

Visti gli atti ed i verbali di causa;

A scioglimento della riserva che precede;

RILEVA

che, innanzi tutto, è tutt'ora discutibile, sia sotto il profilo dottrinale che giurisprudenziale, anche per la mancanza di una esplicita disposizione normativa al riguardo, se sia applicabile la tutela cautelativa *ex art. 700 del c.p.c.* nei confronti dell'autorità amministrativa, tenuto altresì conto, che per altri provvedimenti cautelativi, come ad esempio il sequestro, è data facoltà al giudice ordinario di emettere comunque tali provvedimenti, anche quando una chiara ed esplicita disposizione di legge determini l'incompetenza a conoscere nel merito per materia. Ciò premesso, nella fattispecie, il ricorrente, principalmente in questa specifica fase verrebbe ad essere spogliato di qualsiasi tutela giuridica e pericolosamente esposto alla pretesa della stessa controparte della controversia, in forza di una legge che, inequivocabilmente, mentre da una parte privilegia l'amministrazione finanziaria, dall'altra lascia il cittadino-contribuente alla completa mercede del suo presunto creditore, senza garantirgli quel minimo di tutela che invece la legge concede a qualsiasi debitore di terzi che non sia l'amministrazione finanziaria.

Da ciò sembra evidente che questa legge sia manifestamente inficiata di incostituzionalità.

È altresì palese ed elementare che la vera, unica e sostanziale tutela, estremamente concreta e priva di qualsiasi astrezza e quella giurisdizionale che, nel caso in specie potrà essere assicurata solo dal giudice investito dalla trattazione del merito, il quale, in possesso di tutti gli elementi, per valutare la pretesa delle parti, serenamente potrà decidere sulla questione, evitando spiacevoli abusi.

È da notare ancora che l'iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi *ex art. 15 del d.P.R. n. 602/1973*, sia pure graduale rappresenta un pericolosissimo tentativo di ripristinare il principio del *salvo et repetere*, già abiurato dal nostro ordinamento. Pertanto il potere accordato unicamente all'intendente di finanza di sospendere ruolo ed atti esecutivi *ex art. 39 e 53 del citato d.P.R.* e la prova di un ingiustificato privilegio accordato alla sola amministrazione finanziaria cioè ad una delle parti contendenti. Infatti non è possibile accettare passivamente il principio che una delle parti in causa, anche se parte pubblica portatrice di interessi generali, possa ergersi a medesimo giudice della controversia ed a decidere, a suo insindacabile giudizio se accordare o meno la sospensione del ruolo degli atti esecutivi. Ciò sarebbe paragonabile ad una innaturale disposizione legislativa che, mentre, vietasse al giudice materialmente investito dall'opposizione alla esecuzione proposta dal debitore la facoltà o meno di sospendere l'esecuzione stessa, inspiegabilmente accordasse invece tale facoltà allo stesso presunto creditore. Pertanto a questo giudicante appare non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli artt. 24, 113 e 3 della Costituzione e poiché la questione è rilevante ai fini del presente giudizio va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

In considerazione dei gravi dubbi di incostituzionalità su esposti va confermato il provvedimento di sospensione di riscossione e di esecuzione coattiva delle somme iscritte a ruolo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 134 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione e nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

Ordina la sospensione del presente provvedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle parti ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Pignataro Maggiore, addì 31 maggio 1990

Il vice pretore: MORELLI

Il cancelliere: PICCOLO

90C1351

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◆ **CHETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herlo, 21
- ◆ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◆ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◆ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◆ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◆ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◆ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◆ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◆ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◆ **SENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◆ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◆ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◆ **FORO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◆ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◆ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◆ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◆ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◆ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◆ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◆ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◆ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◆ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◆ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◆ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◆ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◆ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◆ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◆ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◆ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◆ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Dir. BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONCRATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◆ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◆ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Scatini
Viale Mannelli, 10
- ◆ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◆ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◆ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◆ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◆ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◆ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◆ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◆ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◆ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◆ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◆ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◆ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◆ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 168
- ◆ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◆ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◆ **BERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◆ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◆ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◆ **BIELLA (VerCELLI)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◆ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◆ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◆ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◆ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◆ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◆ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◆ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◆ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◆ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◆ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◆ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◆ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◆ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◆ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◆ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◆ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◆ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- ◆ **ENNA**
Libreria EUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◆ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◆ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◆ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◆ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◆ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◆ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◆ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◆ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◆ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◆ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◆ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◆ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◆ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◆ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◆ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◆ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◆ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliier, 34

VENETO

- ◆ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◆ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◆ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◆ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◆ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◆ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola
(Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto
 Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria
 Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette fibriere concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	165.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 1 0 0 4 6 0 9 0 0 3 0 0 0 *

L. 3.000